

AperTO - Archivio Istituzionale Open Access dell'Università di Torino

Recensione a: Aa.Vv., Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico, a cura di D. Cito, Milano, Giuffrè, 2005, pp. XIV-711

This is the author's manuscript

Original Citation:

Availability:

This version is available <http://hdl.handle.net/2318/28430> since

Terms of use:

Open Access

Anyone can freely access the full text of works made available as "Open Access". Works made available under a Creative Commons license can be used according to the terms and conditions of said license. Use of all other works requires consent of the right holder (author or publisher) if not exempted from copyright protection by the applicable law.

(Article begins on next page)

IUS ECCLESIAE

RIVISTA INTERNAZIONALE
DI DIRITTO CANONICO.

VOL. XX · N. 2 · 2008

ESTRATTO · OFFPRINT

PONTIFICIA UNIVERSITÀ DELLA SANTA CROCE

FABRIZIO SERRA · EDITORE

PISA · ROMA

Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico, a cura di D. CITO, Milano, Giuffrè, 2005, pp. XIV-711;

The Penal Process and the Protection of Rights in Canon Law, Proceedings of a conference held at the Pontifical University of the Holy Cross (Rome, March 25-26, 2004), edited by P. M. DUGAN, Montréal (Québec), Wilson & Lafleur Ltée, 2005, pp. 303.

I VOLUMI raccolgono in duplice versione, italiana il primo e inglese il secondo, gli Atti del Convegno organizzato presso l'Università Pontificia della Santa Croce, nei giorni 25 e 26 marzo 2004, sul sistema processuale penale. Il tema viene esaminato in modo ampio e articolato dai contributi di autorevoli e valenti studiosi, diretti ad approfondire i diversi aspetti di una materia complessa e delicata per la vita della Chiesa: G. LO CASTRO, *Responsabilità e pena. Premesse antropologiche per un discorso penalistico nel diritto della Chiesa*; K. PENNINGTON, *Innocente fino a prova contraria: le origini di una massima giuridica*; J. LLOBELL, *Contemperamento tra gli interessi lesi e i diritti dell'imputato: il diritto all'equo processo*; C. GULLO, *Le ragioni della tutela giudiziale in ambito penale*; V. DE PAOLIS, *Sanzioni penali, rimedi penali e penitenze nell'ordinamento canonico*; D. CITO, *La prescrizione in materia penale*; E. CAPARROS, *La tutela penale dei diritti del soggetto nella società civile e in quella religiosa*; C. SCICLUNA, *Procedura e prassi presso la Congregazione per la Dottrina della Fede riguardo ai delicta graviora*; F. DANEELS, *L'imposizione amministrativa delle pene e il*

controllo giudiziario sulla loro legittimità; K. E. BOCCAFOLA, *Le norme penali degli USA e la loro applicazione*; A. URRU, *Considerazioni sull'inflizione della pena in talune fattispecie concrete (1)*; Z. SUCHECKI, *Considerazioni sull'inflizione della pena in talune fattispecie concrete (2)*.

L'edizione italiana, più corposa, comprende anche numerose comunicazioni che riprendono e sviluppano questioni specifiche: P. AMENTA, *La discrezionalità del giudice canonico e la tutela dei diritti del fedele*; J. BERNAL, *Régimen vigente de los delitos contra el 6° mandamiento*; J. CANOSA, *Il procedimento amministrativo disciplinare previsto in alcuni regolamenti vigenti nella Curia Romana*; M. CARRAGHER, *The Raison d'être of Punishment*; A. CHIRICO, *Norme penali canoniche e comunicazione mediatica*; L. GRAZIANO, *La praevia investigatio e la tutela dei diritti nell'ordinamento penale canonico*; F. LÓPEZ-ILLANA, *Riflessioni sull'intervento della Congregazione per il Clero nell'imposizione amministrativa delle sanzioni penali nella Chiesa*; L. MAI, *Restitutio in integrum ed applicazione della norma penale*; A. MARCHETTO, *Riforma dei giudizi sui Vescovi nelle falsificazioni Pseudo-Isidoriane*; R. MICOCCI, «Lutter contre la pédophilie»: *alcune riflessioni sull'azione della Chiesa di Francia negli ultimi anni*; J. MIÑAMBRES, *La tutela penale dei beni temporali della Chiesa*; F. PÉREZ-MADRID, *La tutela penal del bien jurídico «vida» a los 20 años del CIC*; A. S. SÁNCHEZ-GIL, *Il principio pro reo nel diritto penale canonico. La perenne attualità di un'antica regola giuridica*; J.P. SCHOUPE, *I procedimenti amministrativi di fronte alle disfunzioni nelle comunità ecclesiali. Profili penali, disciplinari e deontologici*; F. VECCHI, *Giusnaturali-*

smo e diritti dell'imputato nella procedura inquisitoriale trado-settecentesca, attraverso la vicenda giudiziaria di Giuseppe Balsamo, conte di Cagliostro; A. VENEROSO, *Amnistia/Indulto e perdono cristiano*; F. ZANCHINI DI CASTIGLIONCHIO, *Funzione giudicante e governo diocesano. Problemi di esecuzione del giudicato di assoluzione «renitente Ordinario loci»*.

Merito di questa pregevole raccolta di studi è aver richiamato l'attenzione su di un settore del diritto canonico poco trattato scientificamente dalla dottrina e ancor meno conosciuto e applicato nella prassi del governo ecclesiale, quantunque risulti essere un ambito importante, anzi imprescindibile per l'organizzazione sociale dell'istituzione salvifica. Nella sfera penale, più che in altre parti dell'ordinamento canonico, si evidenzia l'ambiguità dell'esperienza giuridica ecclesiale, la quale, se da un lato ricorre alla *regula iuris* come ad uno strumento necessario per garantire l'ordine sociale, dall'altro, dimostra una certa resistenza ad applicarla pienamente nelle fattispecie concrete, nel timore che possa contraddire, con un eccesso di rigidità, la funzione pastorale della missione di salvezza. Al contrario, come è stato ampiamente sottolineato da più relazioni del Convegno, esiste una stretta connessione tra diritto penale e ispirazione spirituale del governo ecclesiale. Proprio la sollecitudine pastorale per il bene delle anime richiede l'uso sapiente delle norme e del processo penale per correggere il reo, riparare allo scandalo e ristabilire la giustizia. D'altro canto, sono appunto le esigenze di matrice soteriologica, tipiche del sistema giuridico ecclesiale, che hanno promosso lo sviluppo dei modi di correzione dei colpevoli, dalle prime vie penitenziali alle forme attuali del processo penale, e ne caratterizzano

la struttura e i principi fondamentali, così da rispondere alle esigenze complementari di ricerca della verità, di rispetto della dignità umana e di realizzazione di un ideale più alto di equilibrio tra l'interesse pubblico a ripristinare l'ordine violato e gli interessi di tutte le persone implicate nel fatto criminoso: le vittime che chiedono il ristoro dei danni subiti, i colpevoli che hanno bisogno di intraprendere un cammino di conversione.

La tipicità del diritto penale ecclesiale rispetto agli ordinamenti statuali è stata sottolineata da più punti di vista nelle relazioni del Convegno.

Con acutezza e profondità, LO CASTRO ha collegato la stessa *ratio essendi* del diritto penale nella Chiesa alla concezione cristiana dell'uomo e alla peculiare impostazione del rapporto tra individui e società, che pone al centro la persona. Di contro a tesi diverse maturate in ambito secolare, di matrice deterministica o immanentistica, l'Autore indica la peculiarità del sistema penale canonico nell'intimo collegamento tra la responsabilità per il delitto commesso, in conseguenza del libero arbitrio che connota essenzialmente la natura umana, e l'esigenza di espiazione, che corrisponde a istanze insieme antropologiche e teologiche. La correzione del reo, infatti, non è solo una condizione per recuperare il colpevole alla pacifica convivenza civile, ma è quella forma di riscatto che consente di attuare il piano superiore di redenzione delle anime, di aprire cioè la giustizia umana alla misericordia divina.

I presupposti filosofici e teologici propri del delitto e della sanzione nella Chiesa sono messi in luce, in forma generale, anche da DE PAOLIS, con una lettura precisa e attenta ai diversi istituti del diritto penale, sostanziale e processuale. L'elemento caratterizzante del di-

ritto penale canonico, ossia il rapporto di strumentalità alla missione ecclesiale di salvezza, emerge con chiarezza dalle finalità ricondotte all'uso della pena, in cui la funzione medicinale prevale su quella retributiva, e dal principio che impone di ricorrere a questa misura estrema, tanto nella previsione normativa quanto nell'applicazione concreta, solo se risulti davvero necessario, quando cioè non sia possibile raggiungere altrimenti, con diversi rimedi disciplinari o mezzi pastorali, le tre esigenze inscindibilmente connesse: «*scandalum reparari, iustitiam restitui, reum emendari*» (can. 1341 CIC).

Pure le forme procedurali di irrogazione della pena si sono evolute nell'ordinamento canonico in modo da rispecchiare i principi di giustizia e di moderazione che sono propri dello spirito ecclesiale. È significativo notare, come illustra puntualmente PENNINGTON con un esame analitico delle fonti storiche, che la massima cardine del giusto processo, relativa alla presunzione di innocenza fino a prova contraria, oggi proclamata da varie Dichiarazioni internazionali ricognitive dei diritti fondamentali dell'uomo, risale in origine all'elaborazione canonistica del XII secolo. Ragionando sui passi dell'Antico Testamento, ove si prevede lo svolgimento di un'indagine prima di emettere un giudizio, pure da parte dell'Onnipotente quando bandisce Adamo ed Eva dal Paradiso terrestre, i maestri del diritto canonico a partire da Paucapalea intravvidero nella presunzione di innocenza un principio di diritto naturale, superiore a ogni norma di produzione umana, cui ricollegare il riconoscimento di una serie di diritti inviolabili a tutela della posizione processuale dell'imputato di un delitto. Questi diritti di difesa,

insieme con altre garanzie, sono quelli che attualmente vengono compendiate nella locuzione "diritto all'equo processo", per intendere un sistema procedurale che contempera la protezione degli interessi lesi con il rispetto per la dignità umana e che, nella relazione attenta di LLOBELL, viene indicato come un segno rivelatore del grado di civiltà raggiunto dal processo penale di un determinato ordinamento giuridico. Pure nel diritto canonico, sottolinea l'Autore con ampiezza di riferimenti e di documentazione, la struttura essenziale del giudizio penale è costituita da un complesso di principi fondamentali: l'indipendenza e l'imparzialità del giudice; il contraddittorio tra le parti; la difesa dell'imputato rafforzata dal privilegio del *favor rei*; la ragionevole durata del processo; il fondamento della decisione sul libero convincimento del giudice e il raggiungimento della certezza morale; la motivazione della sentenza; il doppio grado di giurisdizione.

Tali capisaldi del giusto processo, tuttavia, nell'ordinamento canonico non costituiscono regole assolutamente inviolabili, in quanto possono subire modifiche o deroghe in base alla flessibilità intrinseca del diritto della Chiesa, che consente di superare l'applicazione rigida del principio di legalità formale e di adattare la norma alle esigenze di giustizia sostanziale della fattispecie concreta. Siffatta dinamicità è da ricondurre alle radici più profonde del diritto della Chiesa, alla sua ispirazione dall'Alto che la induce a ricercare forme tendenzialmente migliori di giustizia, un punto di forza, dunque, nelle aspirazioni ideali dell'ordinamento. Nelle applicazioni concrete, peraltro, questa stessa caratteristica può tradursi in un punto di debolezza, che lascia spazio a

possibili violazioni degli ideali cui tende. La divaricazione tra essere e dover essere nel sistema processuale penale è tanto più ampia quanto maggiore è la sfera di discrezionalità riconosciuta sia all'autorità preposta a dettare le norme incriminatrici, sia all'autorità incaricata di irrogare le sanzioni. Molteplici sono purtroppo le imperfezioni richiamate e stigmatizzate da quasi tutte le relazioni del Convegno, distorsioni delle strutture o abusi della prassi che negano a diversi livelli la deontologia del sistema, contraddizioni ai valori di giustizia che risultano comunque eccessive in una materia, come la penale, dove sono in gioco beni di peculiare importanza per le persone coinvolte e per la società intera.

Lo stravolgimento più macroscopico è dato dalla preferenza attribuita, nelle già scarse utilizzazioni del procedimento penale, al rito amministrativo piuttosto che a quello giudiziale, in contrasto con precise norme dei codici, le quali stabiliscono, al contrario, la prevalenza dell'*ordo iudicialis*. Il favore di gran lunga accordato al procedimento amministrativo, come viene messo in luce con toni chiari e concreti da più relatori (LLOBELL, GULLO, DANEBELS), è da ricondurre ai caratteri di informalità, segretezza e sommarietà dell'*iter* procedurale, che consentono all'Ordinario, da un lato, di gestire direttamente la soluzione della questione, e, dall'altro, di giungere alla decisione in modo rapido e riservato. Queste medesime qualità, nondimeno, comportano il pericolo, altamente probabile, che non siano adeguatamente tutelati gli interessi delle persone coinvolte, sia perché la normativa stessa non regola con precisione le garanzie formali da osservare nel processo amministrativo penale e, ancor

più, nel successivo ricorso gerarchico; sia perché nella prassi dei casi concreti non sono spesso realizzate le condizioni per assicurare il rispetto dei diritti di difesa, insieme con un'accurata ricerca della verità.

Peraltro, anche nell'*iter* che porta al processo giudiziario si riscontrano lacune nell'apparato protettivo. Basti considerare, come rileva criticamente GULLO, la mancanza di garanzie nella fase dell'*inquisitio praevia*, ove l'intera indagine, compresa l'attività di raccolta delle prove, può essere svolta all'insaputa dell'accusato, con la sola avvertenza di non mettere in pericolo la sua buona fama. Se nel successivo giudizio penale la legislazione tutela con maggiore intensità il contraddittorio processuale, tuttavia anche in questa fase la flessibilità dell'ordinamento canonico offre la possibilità, in casi speciali, di derogare a principi essenziali, quali la stabilità e l'imparzialità dell'organo giudicante, consentendo il ricorso a giudici delegati *ad casum*, o di limitare la regola di pubblicità degli atti, permettendo che qualche notizia o documento rimanga segreto.

Ulteriori incongruenze rispetto all'impostazione ideale sono date da carenze strutturali del sistema canonico. Si pensi alla circostanza che non vi sia nell'ordinamento della Chiesa una distinzione precisa tra la potestà normativa, che stabilisce le fattispecie criminose e le regole del processo; la potestà giudiziaria, che svolge il processo, emana la sentenza e la rivede nei gradi successivi di giudizio; la potestà amministrativa che avvia il processo penale, dispone le misure precauzionali, sceglie il rito da seguire ed eventualmente, se preferisce il rito amministrativo, procede direttamente nei confronti dell'imputato, ma in entrambe le procedure, giudiziale o

amministrativa, porta ad esecuzione la decisione definitiva. Tale interferenza fa sì che nei fatti siano possibili perniciose ingerenze tra le diverse funzioni. L'autorità esecutiva può infatti emanare norme *ad hoc* per adattare le disposizioni al caso concreto, con efficacia pure retroattiva sui delitti compiuti in precedenza. Il giudice nel processo potrebbe essere lo stesso Vescovo, che detiene contemporaneamente il potere amministrativo. Se anche, come sarebbe opportuno, il giudizio venga deferito a un organo diverso, l'Ordinario conserva poteri di intromissione sull'oggetto del processo, quali l'adozione di misure cautelari o la competenza ad eseguire la decisione finale, che possono dare luogo a pressioni indebite, prevaricazioni o addirittura opposizioni nei confronti dell'operato dei giudici. Distorsioni queste, fa notare URRU, che si verificano effettivamente nell'esperienza concreta dei processi nella Chiesa, ma dovrebbero essere contrastate con un'applicazione più coerente dei principi strutturali del giudizio penale.

A contraddire i valori deontologici del sistema processuale penale concorrono altresì altri fattori di non poco conto, che attengono, come sottolinea DANEBELS, alla scarsa conoscenza del diritto penale e talora anche alla mancanza di coraggio, da parte delle autorità locali, nell'avviare i procedimenti penali quando siano davvero necessari. In tal modo i pastori vengono meno a un preciso dovere della loro funzione di provvedere al bene delle anime, sia del colpevole, bisognoso di essere corretto; sia delle vittime, lese nella loro sfera personale o patrimoniale; sia della comunità, turbata dallo scandalo. L'inerzia nella persecuzione dei delitti genera una pericolosa insicurezza, tanto sotto il profi-

lo cognitivo, della distinzione tra bene e male, quanto sotto il profilo pratico, del ripristino della giustizia. Questo stato di incertezza in merito all'applicazione del diritto penale è aggravato peraltro dal fatto che sia pressoché impossibile conoscere la giurisprudenza in materia criminale, in quanto la pubblicazione risulta esigua per le sentenze della Rota, data anche la rarità dei giudizi, e nulla per le decisioni della *Sectio Altera* della Segnatura apostolica, per i ricorsi contenzioso-amministrativi, e della Congregazione per la dottrina della fede, nelle questioni di sua competenza. Il non sapere gli orientamenti concreti nei giudizi penali, nota giustamente GULLO, viene a nuocere sia all'autorità che deve avviare il procedimento, sia all'accusato che deve difendersi, sia all'approfondimento scientifico da parte della dottrina, costretta a fermarsi alle elucubrazioni teoriche, senza riscontri pratici.

Catalizzatore emblematico dei mali che affliggono il sistema penale canonico appare il modo in cui è stato affrontato il problema gravissimo degli abusi sessuali da parte dei chierici, uno scandalo che tanto dolore e scalpore ha suscitato soprattutto nella comunità statunitense, dove è scoppiato con particolare virulenza. La disciplina speciale elaborata per l'occasione in questa materia, compresa tra i *delicta graviora* di competenza della Congregazione per la dottrina della fede, è stata richiamata, per le connotazioni negative, da più relazioni del Convegno ed è oggetto di specifica trattazione nei contributi di SCICLUNA e BOCCAFOLA. La ragione di un intervento normativo specifico, com'è noto, è dovuta al fatto che si era venuto a creare un fenomeno diffuso di abusi, incancrenito dal protrarsi nel tempo per l'inerzia, se non colpevole connivenza,

dei superiori, cosicché, quando alla fine le responsabilità erano emerse a seguito delle indagini delle autorità statali, non sono sembrate bastare le norme preesistenti e si è voluto dare una risposta esemplare con l'emanazione nel 2002 di regole speciali da parte della Conferenza episcopale degli Stati Uniti (*Essential Norms*). Queste misure, tuttavia, prese sull'onda dell'emergenza, paiono rispondere maggiormente all'esigenza di placare l'indignazione sociale con un rafforzamento della repressione, piuttosto che soddisfare istanze di autentica giustizia, nel rispetto di quello spirito di moderazione che chiede di contemperare la punizione dei delitti con la tutela dei diritti di difesa dell'accusato. In effetti, le nuove norme, che tendono a favorire la punizione del reo mediante l'aggravamento delle sanzioni, da un lato, e la semplificazione del procedimento, dall'altro, si pongono sotto molteplici profili in contrasto con i principi fondamentali del diritto e del processo penale, come mette in evidenza BOCCAFOLA.

Per quanto riguarda specificatamente la procedura, occorre inoltre segnalare come anche la disciplina dei *delicta graviora*, dettata dal m. p. *Sacramentorum sanctitatis tutela* e sue successive modifiche e integrazioni, dia adito a non poche perplessità per l'uso esteso di deroghe speciali alle norme generali sul processo. Si pensi alla facoltà, riconosciuta alla Congregazione per la dottrina della fede, di dispensare dalla norma che impone l'obbligo del processo giudiziale per l'irrogazione di pene perpetue, quali la dimissione dallo stato clericale, ovvero la possibilità accordata allo stesso dicastero di sanare eventuali violazioni delle regole processuali, di delegare giudici *ad casum* e, ancora, di derogare *a posteriori* il termine della prescrizione (sull'in-

conciliabilità di questa previsione con il principio del *favor rei* si sofferma particolarmente CRTD). In senso contrario ai principi dell'equo processo si collocano anche le disposizioni che consentono la restrizione dei diritti di difesa dell'imputato, vale a dire la norma che stabilisce di non far sapere all'accusato il nome del denunciante se non con il consenso di quest'ultimo, oppure le prescrizioni che permettono alla Congregazione per la dottrina della fede di condannare un chierico alla pena più grave della dimissione con una procedura amministrativa *ex officio* e con decisione insindacabile.

È difficile non vedere in queste disposizioni, quantunque adottate per uno scopo meritevole, delle misure sbrigative che lasciano spazio ad un uso arbitrario del diritto e della procedura penale. In aggiunta ai pregiudizi diretti alla ricerca della verità e al rispetto della dignità della persona umana, che già di per sé dovrebbero far rigettare anche il mero sospetto di abuso nella Chiesa, occorre altresì considerare effetti controproducenti più a largo raggio, che possono minare il cuore della missione ecclesiale.

Una prima considerazione va rivolta alle condizioni per poter perseguire effettivamente le tre finalità ricondotte all'esercizio dell'azione penale, ossia la riparazione dello scandalo, il ripristino della giustizia e l'emendamento del reo, le quali, nell'insieme, indicano la necessità di ricostituire rapporti autentici di comunione, a seguito di una piena riconciliazione tra il colpevole, la vittima e l'intera società. In questa prospettiva, come sottolinea acutamente GULLO, sussiste una connessione intrinseca tra la realizzazione degli obiettivi del processo penale e la tutela dei diritti di difesa. Appare infatti alquanto improbabile riuscire a promuovere la conver-

sione dei cuori, presupposto essenziale per sanare le lacerazioni del tessuto sociale provocate dal delitto, se il processo si svolge con prevaricazioni e soprusi nei confronti dell'imputato e delle altre persone coinvolte. Nella stessa comunità potrebbe persino risultare offuscata l'immagine di Chiesa e la percezione del confine tra giusto e ingiusto, se l'autorità non agisce in modo coerente agli ideali professati.

Una seconda considerazione, inoltre, guarda all'insegnamento che il magistero rivolge anche alla società civile, in merito al carattere fondamentale dei principi del giusto processo, come requisiti imprescindibili per una convivenza umana pacifica e conforme ai valori più alti di civiltà. Quale credibilità e apprezzamento può pretendere dagli ordinamenti secolari, se l'istituzione ecclesiale è la prima a non applicare al suo interno questi principi? La delicatezza dei rapporti tra la Chiesa e gli Stati nelle fattispecie di incriminazione dei chierici è stata oggetto di riflessioni molto concrete nella relazione di CAPARROS, sulla base dell'esperienza statunitense. Da quanto detto dall'Autore emerge chiaramente che una cooperazione tra i due ambiti, che sia rispettosa delle diverse sfere di competenza, risulti possibile solo se la Chiesa si assuma le sue responsabilità e intervenga nel giusto modo per prevenire la commissione di illeciti e, nel caso si siano verificati, per restaurare l'ordine violato.

La tensione costante tra essere e dover essere nel sistema penale canonico, sopra ricordata, induce a guardare con favore opere, come il volume qui recensito, che stimolano a ripensare lo spirito e le finalità con cui tale settore è sorto nel diritto della Chiesa e a trovare le forme più adeguate per attuarlo nella vita ecclesiale. Particolarmente utile, a tale

scopo, risulta la molteplicità di voci che esaminano la materia da prospettive diverse e con preparazione e sensibilità differenti, così da evidenziare la complessità della disciplina e la varietà delle questioni ad essa riconnesse.

Sarebbe altresì interessante, ma questo potrebbe essere un obiettivo futuro, approfondire la funzione della disciplina penale nella comunità ecclesiale, la conoscenza che se ne abbia da parte dei fedeli, l'incidenza delle sue prescrizioni nel cammino verso la santità. In effetti, come emerge da alcuni contributi del Convegno, sembrerebbe che la normativa penale abbia poca se non nessuna influenza pratica sul comportamento delle persone, pure in ambiti importanti come la morale sessuale (LLOBELL), il rispetto del diritto alla vita (PÉREZ-MADRID), lo svolgimento corretto degli incarichi ecclesiali (SCHOUPE). Non vi è chi non veda un legame tra questo affievolimento del senso del disvalore penale nel popolo di Dio e la minore reazione delle autorità nei confronti delle attività suscettibili di incriminazione, messa in luce dall'insieme delle relazioni del Convegno. L'attenuazione del ricorso allo strumento penale nella Chiesa potrebbe essere visto positivamente se fosse sostituito dall'uso di altri mezzi di sollecitudine pastorale che, in maniera altrettanto efficace, riescano a guidare i fedeli nel modo corretto di agire e a riprendere eventuali deviazioni dalla retta via. In quest'ottica, anzi, sarebbe un'applicazione coerente dei canoni codicili che prevedono l'esercizio dell'azione penale solo quando sia davvero necessario. Ma l'impressione che si trae dalla lettura del presente volume propende, al contrario, per ritenere che la disapplicazione del diritto penale sia in realtà frutto di una trascuratezza dei doveri di

governo che alimenta l'indifferenza nella comunità e radica il germe del relativismo assiologico anche all'interno del sentire ecclesiale.

ILARIA ZUANAZZI

RINALDO BERTOLINO, *Lezioni di diritto canonico*, raccolte a cura di Maria Chiara Ruscazio, G. Giapichelli Editore, Torino, 2007, pp. 178.

CES *Leçons* ont été données dans le cadre d'un cours semestriel à l'Université. C'est pourquoi, comme l'auteur l'explique dans un avant-propos, elles n'abordent pas les questions traitées avec toute l'ampleur souhaitée. Mais il entend fournir des affirmations et des conclusions suffisamment précises et claires aux principaux problèmes qui se posent à l'enseignant et que ses étudiants eux-mêmes soulèvent. Le sujet traité dans ces *Leçons* est essentiellement le droit constitutionnel de l'Église catholique.

Il commence par une introduction à l'étude du droit canonique en tant que science juridique, tournée vers «l'humanité-personne» (Gabriel Le Bras): chaque *christifidelis* est un interlocuteur irremplaçable de l'ordre juridique confessionnel. Le droit envisagé est un «droit ecclésial», car sa formation est *sui generis*, distincte de celle des droits étatiques. De plus, le droit de l'Église fait une large place à la communion, à la liberté, à l'équité. Enfin, la première norme juridique indiquée par le Christ est la loi de l'amour. C'est ainsi que, du fait de son origine divine, l'ordre juridique canonique n'est pas fermé sur lui-même mais est, au contraire, tourné vers le *Haut* et vers l'*Autre*, tout en sollicitant la bonne volonté de l'individu qui doit réellement

obéir, rester en communion volontaire, maintenir la conviction d'appartenir à la vérité de l'Église et donc y adhérer dans son cœur.

Les éléments fondamentaux de la constitution de l'Église sont l'Église en tant que mystère, que sacrement, que communion et, comme le concile Vatican II l'a souligné, que peuple de Dieu.

Le droit ecclésial a été réformé suivant les principes élaborés par le synode des évêques de 1967, dont il a été tenu compte pour la réforme du Code, ainsi que le pape Jean-Paul II le rappelle dans la constitution apostolique *Sacrae disciplinae leges*. L'auteur défend le caractère juridique de l'ordre ecclésial, mis à mal par certains, et souligne la flexibilité du droit canonique, qui s'est toujours adapté aux nouvelles réalités juridiques, ce qui n'est pas sans mettre en évidence la tendance catholique, universelle, de l'Église. Droit et Église sont inséparables, n'en déplaise à Luther.

Le professeur Bertolino décrit ensuite l'apport historique et culturel du droit canonique à l'évolution de la science juridique en Europe, avant de mettre en valeur les paradigmes théoriques et les modèles historiques de relations entre l'Église et l'État: il est bien sûr question ici de la subordination des ordres juridiques, de césaropapisme, de dualisme juridique, du système des bénéfices, du droit public ecclésiastique externe.

Ceci posé, il est possible d'examiner, à la lumière des enseignements conciliaires, l'Église, qui se trouve «entre la réalité temporelle et la réalité céleste», l'Église et ses membres, car ce n'est pas seulement l'institution qui doit entretenir des relations avec la communauté politique, mais chaque individu aussi, dans sa dignité indéfectible. L'Église a et conserve une mission dans le monde

contemporain, qui a toujours la *salus animarum* pour horizon.

L'Église est une communauté particulière. Il n'est pas étonnant que le droit ecclésial le soit aussi. Le *christifideles* acquiert sa capacité juridique dans l'Église par le baptême, ce qui ne supprime pas sa capacité naturelle d'être personne en tant qu'être humain. Mais cette capacité est élevée en quelque sorte en tant que «capacité juridique *in persona Christi*». Le droit ecclésial fait toujours bon ménage avec l'éthique. À la différence des autres ordres juridiques, il prétend même réaliser une identification permanente du droit et de l'éthique, laquelle, «dans l'optique de la Révélation, devient sainteté, objet d'une prétention elle aussi juridique».

Un long chapitre est consacré à la formation de l'ordre canonique dans l'Église. Il précède une étude des normes canoniques, situées entre tradition et renouveau, avec la présentation des différentes sources de production du droit (droit divin, loi, équité, coutume, actes administratifs).

Le droit pénal dans l'Église est brièvement présenté, d'abord sous son aspect général, puis avec les différentes peines, la façon dont elles sont applicables à chaque délit, l'application des peines et le cas particulier à l'Église des peines *latae et ferendae sententiae*.

Enfin, en s'inspirant des enseignements conciliaires, notamment de la déclaration *Dignitatis humanae*, le professeur Bertolino termine ces *Leçons* par le rapport entre vérité de la norme et liberté de la conscience personnelle, laquelle liberté se fonde sur la dignité de l'homme. Si le fidèle est tenu d'obéir à la vérité, selon des modes d'adhésion que le Code typifie, il possède aussi un droit à la vérité. L'auteur aurait pu mentionner

ici le droit fondamental du canon 213. La discipline ecclésiale ne doit «jamais s'imposer par voie autoritaire, mais doit être toujours marquée par les exigences de la communion de la vie ecclésiale. Les exigences de liberté de conscience de l'homme s'accompagnent donc en permanence des exigences de poursuivre le *bonum communionis*, en vue duquel chaque chrétien en particulier doit agir toujours *ex recta conscientia*, restant sauf le principe unitif de la communion, dans lequel s'exprime le bien de la communauté des fidèles (*salvo iure communionis*)».

DOMINIQUE LE TOURNEAU

ERNEST CAPARROS, *La mentalidad jurídica de San Josémaría Escrivá. Relato breve del itinerario jurídico del Opus Dei*, Cuadernos del Instituto Martín de Azpilcueta, Navarra Gráfica Ediciones, Berriozar, 2006, pp. 76.

IL principale pregio di questo opuscolo risiede, a nostro avviso, proprio nel fatto che nonostante le sue piccole dimensioni permetta la comprensione di un processo storico così complesso qual è stato il raggiungimento della configurazione giuridica definitiva dell'Opus Dei. Queste qualità di sintesi e chiarezza espositiva, caratteristiche di un maestro come CAPARROS, hanno fatto sì che il suo lavoro fosse tradotto in inglese ed in francese (*The Juridical Mind of Saint Josemaria Escrivá. A Brief History of the Canonical Path of Opus Dei*, Wilson and Lafleur, Montreal 2007²; *La mentalité juridique de saint Josémaría Escrivá. Un bref historique de l'itinéraire canonique de l'Opus Dei*, Wilson and Lafleur, Montreal 2007), e rappresentano un motivo in più d'interesse.

Va ancora rilevato che questo «Cuaderno del Instituto Martín de Azpilcuenta» non intende fornire nuovi dati o argomenti sulle diverse configurazioni giuridiche che l'Opus Dei ha avuto nella sua storia. Infatti, lo schema del lavoro procede dall'articolo di Amadeo de Fuenmayor, *La "prudencia iuris" de Mons. Josemaría Escrivá de Balaguer en su tarea fundacional* («Ius Canonicum», 32 [1992] 23-37), come lo stesso CAPARROS riconosce in nota preliminare (p. 9). E per quanto riguarda le fonti, queste sono ricavate dalle appendici e citazioni d'opere più minuziose alle quali l'A. rimanda di volta in volta: innanzitutto si richiama quella che continua ad essere l'opera di riferimento principale sulla materia e al cui studio questo lavoro non fa altro che introdurre, *L'itinerario giuridico dell'Opus Dei. Storia e difesa di un carisma* (di A. Fuenmayor, J. L. Illanes, V. Gómez-Iglesias, Giuffrè, Milano 1991); ma anche il volume di P. Rodríguez, F. Ocariz e J. L. Illanes, *L'Opus Dei nella Chiesa. Ecclesiologia, Vocazione, Secolarità* (Piemme, Cassale Monferrato 1993) e la raccolta delle diverse pubblicazioni del primo successore di San Josemaría, Mons. Álvaro del Portillo, *Rendere amabile la verità* (Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1995). Il lavoro trova inoltre origine in una prolusione dell'A. a Chicago nel 1998, tradotta e aggiornata poi dal Prof. dell'Università di Navarra Ángel Marzoa, ed integrata da due appendici contenenti la Costituzione apostolica *Ut sit* di Giovanni Paolo II (con la quale è stata eretta la Prelatura dell'Opus Dei, 28-IX-1982, «AAS» 75 [1983] 423-425) e il discorso dello stesso Pontefice del 17-III-2001, che l'A. considera un'interpretazione autentica della natura della Prelatura dell'Opus Dei nonché delle prelature personali in genere (p. 72).

Le prime venticinque pagine illustrano la novità del fenomeno pastorale dell'Opus Dei ed il vuoto normativo-istituzionale cui San Josemaría dovette far fronte per non tradire, con un'inadeguata veste istituzionale, la realtà giuridica sottostante il carisma affidatogli. Infatti, è costante il paragone con la veste già confezionata e quella fatta su misura che il santo Fondatore amava usare per riferirsi alle distorte configurazioni giuridiche che dovette accettare perché nell'Ordinamento canonico allora vigente non ve n'erano altre meno inadeguate per rispecchiare le caratteristiche proprie di una realtà di laici e sacerdoti, uomini e donne, celibi e sposati, che costituiva un'organica e indivisibile unità pastorale non soltanto di spiritualità, di formazione e di fine, ma anche di giurisdizione.

CAPARROS, successivamente, delinea un breve percorso storico lungo le diverse tappe dell'itinerario giuridico dell'Opus Dei (approvazione orale, pia unione -1941-, società di vita comune -1943-, istituto secolare -1947-) mettendo in luce l'utilità di ogni configurazione per risolvere le necessità più vitali del momento storico in cui si trovava lo sviluppo dell'Opera (pubblico riconoscimento dall'autorità ecclesiastica, incardinazione dei sacerdoti, unità giurisdizionale o universalità) e, allo stesso tempo, presentando le sue inadeguatezze giuridiche per accogliere in modo accettabile i tratti essenziali dell'Opus Dei: unità, universalità, congiunzione tra laici e sacerdoti o secolarità. È così che si vede in questo itinerario l'interazione tra carisma e diritto, nonché la prudenza giuridica di San Josemaría che, unitamente agli aspetti canonici inadeguati che occorreva tuttavia ammettere, riusciva a ottenere che nei corrispetti-

vi documenti si affermassi ciò che era proprio dello spirito dell'Opus Dei, e instancabilmente predicava e insegnava la vera natura dell'Opera che avrebbe dovuto poi essere protetta da una forma giuridica adeguata.

Il paragrafo seguente tratta proprio della ricerca di queste forme che avrebbero evitato gli inconvenienti propri della figura giuridica dell'istituto secolare. La prima formula richiesta dal Fondatore in questo periodo - trasformare l'Opus Dei in una Prelatura Nullius - era ancora inadeguata e per questo si era rivelata provvidenziale la riluttanza della Santa Sede. Il Concilio Vaticano II offrì poi con l'istituzione delle prelature personali, quello che San Josemaría definiva la veste su misura per l'Opus Dei, e sotto la sua direzione cominciò il lavoro d'adattamento del diritto particolare dell'Opera a questa nuova classificazione giuridica che metteva fine alle tensioni tra diritto e carisma.

CAPARROS spiega che le prelature personali sono circoscrizioni ecclesiastiche pienamente confacciali alle esigenze della missione pastorale dell'Opus Dei poiché si tratta di una comunità ecclesiale gerarchica, strutturata organicamente sulla base della articolazione tra sacerdozio comune e sacerdozio ministeriale, il che rispecchia i tratti essenziali della struttura dell'Opus Dei, cioè perfetta unità giuridica e di regime, complementarietà tra sacerdoti e laici - uomini e donne -, universalità e piena secolarità (pp. 59-60).

Può forse essere utile, per concludere questa nota bibliografica, quella che secondo l'A. sarebbe la luce migliore per capire tutto l'itinerario giuridico dell'Opus Dei: il lavoro infaticabile di San Josemaría per tradurre in linguaggio canonico la realtà dell'Opus Dei, armonizzando la sua determinazione nella difesa

del carisma con la sua massima delicatezza nel vivere la comunione ecclesiale (p. 63).

JOSÉ ANTONIO ARAÑA

JAVIER HERVADA, *Introducción al estudio del Derecho Canónico*, EUNSA, Pamplona, 2007, pp. 121.

JAVIER HERVADA, professore di diritto Canonico, diritto ecclesiastico, filosofia del diritto e diritto naturale nella Facoltà di diritto canonico dell'Università di Navarra ha recentemente pubblicato, per i tipi di EUNSA, un Manuale dal titolo «*Introducción al estudio del derecho canónico*», agile nelle sue dimensioni, circa 120 pagine, ma denso e non scontato nei contenuti. Lo stile è piano ed accessibile, benché «en ningún momento [...] es divulgativo».

Come l'Autore precisa nella Presentazione (pagg. 9-10) «este libro no es propiamente una introducción al derecho canónico, sino una introducción a su estudio». Esso, pertanto, «se dirige [...] a quienes se inician en su conocimiento y, sobre todo, a quienes comienzan a especializarse en él, mediante el estudio y la investigación». La attenta lettura di questo testo potrà comunque fare molto bene anche tutti coloro i quali pensano che, per essere canonisti, sia sufficiente aprire il Codice di Diritto Canonico.

La trattazione è divisa in due parti fondamentali. La prima (pp. 13-60) analizza il diritto nel Popolo di Dio ovvero la dimensione giuridica della Chiesa e vuole rispondere alla domanda: «che cos'è il diritto canonico e quali sono i suoi lineamenti essenziali»; la seconda (pp. 63-121), invece, affronta tematiche di carattere gnoseologico e metodologico e intende rispondere al quesito: «come

possiamo conoscere e interpretare questo diritto».

Diverse e di notevole portata sono le sottolineature proposte, nella prima parte, dall'Autore: la comunione che esiste nella Chiesa (*communio fidelium* e *communio hierarchica*) non è soltanto amore o affezione reciproca, ma esige una forma giuridica, comportante una vera e propria *potestas* e con un vero *debitum* (ciò che è giusto) (pagg. 14-24). La Chiesa, sin dal suo inizio, è un'istituzione, la cui struttura e organizzazione, nei suoi lineamenti essenziali, dipendono dallo stesso atto fondazionale di Cristo, e non dalla volontà di coloro che, in forza del battesimo, ne fanno parte. Al riguardo, Hervada critica – giustamente – alcuni autori i quali vedrebbero la Chiesa delle origini come carismatica, mentre l'istituzione sarebbe il risultato (umano) di un processo di evoluzione graduale. Tale impostazione, di fatto, è il frutto di una visione piuttosto sociologica che non teologica della Chiesa, nella quale, invece, la capitalità, vale a dire l'ufficio di governo, vigilanza, correzione e custodia del deposito della fede, non procede da un carisma, ma da un sacramento istituito da Cristo stesso (pagg. 24-28).

L'Autore richiama poi l'attenzione sul fatto che, nella Chiesa, il diritto è necessario non per una semplice ragione di convenienza. La dimensione giuridica, invero, è richiesta perché senza di essa non sarebbe comprensibile la Chiesa così come fu fondata da Cristo, cioè come istituzione. La stessa incorporazione nella Chiesa, d'altro canto, non si basa solo su relazioni di carità tra i fedeli, ma su veri e propri rapporti di giustizia, che, postulano quindi un ordine giuridico (pagg. 28-31).

Hervada, inoltre, non trascura di sottolineare come il diritto, anche soltanto

da un punto di vista generale, non è solo una regola dell'agire, cioè «una simple ordenación de conducta», ma è anche elemento costitutivo delle stesse: «el derecho ordena – estructura y organiza – el grupo social creando vínculos» (pagg. 31-36), e ciò in quanto «la vocación bautismal tiene una inherente plasmación jurídica» (pag. 37).

Un altro aspetto interessante trattato dall'Autore è il rapporto tra il diritto divino e quello umano (pagg. 40-60). Ciò gli permette di criticare – a nostro parere correttamente – alcune forme di “evaporazione” del diritto divino (es. affermare che Parola e Sacramento sono realtà di natura giuridica per il fatto che si pongono tra due soggetti [Dio e l'uomo] e creano una situazione di doverosità [la risposta dell'uomo a Dio] carica di conseguenze [l'ottenimento della salvezza]. In questo caso, l'argomento risulta privo di fondamento, perché la relazione a cui si riferisce non ha natura giuridica, non è cioè diritto). (pagg. 54-55).

Anche la seconda parte dell'opera offre interessanti spunti di riflessione. Essere canonisti, afferma Hervada, è possedere un «hábito intelectual dirigido a establecer, dentro de la comunidad cristiana, el orden social justo» (pagg. 63-64). Il diritto, poi, è, ad un tempo, una realtà data, oggetto di conoscenza, e una realtà da costruire, oggetto di un'attività. Si distinguono, in tal modo, una scienza e una tecnica o arte del diritto, che non sono tra di loro separate in quanto la scienza giuridica non è speculativa, ma pratica (pagg. 65-66). Il canonista è, dunque, chi possiede il metodo di questa scienza, che consiste nell'elaborare i concetti propri per modo di realizzare il fine ultimo del diritto, quello cioè di realizzare un ordine sociale

giusto (pag. 87). L'Autore, da ultimo, si sofferma ad illustrare alcuni strumenti del metodo giuridico. Ne menzioniamo solo alcuni: l'astrazione (pagg. 97-99), i concetti giuridici (pagg. 100-104), le tipologie giuridiche (pagg. 105-109), la forma e la pubblicità (pagg. 113-116), il linguaggio giuridico (pagg. 116-118), i principi basilari per l'interpretazione del diritto (pagg. 119-121). Hervada non manca inoltre di esporre quali, secondo lui, sono i “rami” del diritto: parte generale, diritto costituzionale, diritto della persona, organizzazione ecclesiastica, diritto amministrativo, diritto penale e diritto processuale (pag. 93). Si tratta, invero, solo di una possibilità. Non è, dunque, l'unica, né necessariamente la migliore.

Insomma, pur senza dirlo espressamente, l'Autore lascia chiaramente intendere che senza una solida formazione teologica (almeno di ecclesiologia e di sacramentaria) e filosofica, non è possibile avere una corretta visione del diritto nella Chiesa, comprendere il perché della sua esistenza e, quindi, realizzare una sua corretta applicazione ai casi concreti. E, d'altro canto, non è possibile essere canonisti, nel senso più pieno e vero della parola, senza una forte esperienza personale di Chiesa e di convinta appartenenza al Popolo della Nuova Alleanza. Lo studio del diritto canonico, di fatto, non può avvenire solo “a tavolino” o in un ambiente asettico. Senza un sincero amore per la Sposa di Cristo, una forte passione per l'avvento del Regno e un cuore profondamente ecclesiale, non è possibile comprendere il senso più profondo di questa fondamentale dimensione della Chiesa.

Da ultimo, ci permettiamo sommessamente di esprimere per le future edizioni dell'opera, l'auspicio di una maggior precisione e completezza nelle

citazioni, talora un po' approssimative o lasciate all'intuizione del lettore.

ALBERTO PERLASCA

JOAQUÍN MANTECÓN SANCHO, *La restauración del Tribunal de la Rota de la Nunciatura en 1947*, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cantabria, Santander, 2007, pp. 207.

LA presente monografia tiene por objeto un tema de notable interés, pero poco tratado por la doctrina canónica y iuseclesiasticista, como es el de las complejas negociaciones que condujeron a la restauración, en 1947, del Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica en España, tras su supresión – considerada por otros autores mera suspensión de actividades – durante la Segunda República. El Tribunal de la Rota Española, privilegio excepcional y tribunal verdaderamente peculiar en el ordenamiento procesal canónico, ha tenido una historia interesante y llena de vicisitudes, y tanto su configuración, estructura interna y modo de funcionamiento como el reconocimiento de sus resoluciones por parte del ordenamiento estatal ha sufrido sucesivas modificaciones a lo largo de los siglos, datando la más reciente de 1999, fecha en que Juan Pablo II la dotó de unas nuevas Normas de funcionamiento mediante el Motu Proprio *De accommodatione Normarum a Rota Nuntiaturae Apostolicae in Hispania servandarum*.

Dentro de esta extensa historia, el autor ha delimitado con precisión el objeto de su estudio, fijándose en los pasos dados por el Gobierno español del General Franco a partir de 1943 – tras un temprano intento en 1938, carente de

éxito – para lograr la restauración del Tribunal de la Rota Española, y analizando detalladamente, en base a documentos en buena medida inéditos, las principales controversias habidas en las negociaciones y los cambios y matizaciones entre las diversas propuestas. En este sentido, quizás uno de los logros más destacados de la obra es la presentación global y completa de la compleja problemática estudiada: el autor huye de una presentación bilateral de la negociación, centrada exclusivamente en las posturas de los representantes de la Santa Sede y del Estado Español, y enriquece el enfoque con el análisis de la aportación de otros personajes con notable protagonismo, como la Conferencia de Metropolitanos, con la relevante figura del Cardenal Pla y Deniel, Cardenal Primado de Toledo, a la cabeza, o incluso con aportaciones estrictamente técnicas y doctrinales, como la del P. Regatillo, S.J., en calidad de Canonista Asesor del Ministerio de Asuntos Exteriores.

A este respecto, puede afirmarse que la obra, escrita en un estilo ágil y con un notable análisis documental, es buen exponente de la personalidad científica de su Autor, quien no sólo es Catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado de la Universidad de Cantabria y autor de varias monografías y de numerosos artículos científicos en revistas especializadas y obras en colaboración, sino que ha tenido una larga experiencia práctica en la tramitación de temas afectantes a las relaciones Iglesia-Estado, al haber desempeñado durante varios años el cargo de Subdirector General de Asuntos Religiosos del Ministerio de Justicia, además de ser miembro de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa como experto de reconocido prestigio.

Entrando en el contenido y sistemáti-

ca de la monografía, la misma se divide en nueve capítulos, los tres primeros de carácter marcadamente introductorio (dedicados, respectivamente, a una breve exposición de la historia y competencias de la Rota Española; a su supresión durante la Segunda República, y al marco histórico y los precedentes legales inmediatos – fundamentalmente, la derogación de la legislación republicana en materia matrimonial – que permitieron el inicio de las negociaciones) y otros cuatro (cap. IV-VII) en los cuales se desarrolla y analiza el primer intento del Gobierno español llevado a cabo por el Ministro de Asuntos Exteriores Jordana (cap. IV) y las sucesivas fases por las que pasaron las negociaciones Santa Sede-Estado Español una vez iniciadas formalmente las conversaciones en orden a la restauración del Tribunal. Estos capítulos V a VII constituyen el núcleo central de la investigación, y en ellos se expone paso a paso, con claridad y sólido apoyo documental, los diversos borradores y tomas de posturas de los implicados en las negociaciones, ciertamente laboriosas, así como las soluciones que se fueron alcanzando en torno a las principales cuestiones debatidas: nombre del Tribunal, exigencia de nacionalidad española de los abogados y procuradores para actuar ante la Rota, procedimiento para la designación y cese de los Auditores, exigencia de acuerdo de las partes para poder apelar legítimamente a la Rota Romana en detrimento de la Rota Española, procedimiento para la promulgación del Motu Proprio en España y su incorporación al ordenamiento jurídico español, etc. A este respecto, de especial interés resulta el tratamiento que el autor hace de la fuerte polémica, auspiciada por el Cardenal Primado de Toledo, relativa a la exigencia de los Me-

tropolitanos de que se garantizase que la Rota no podría conocer, en detrimento suyo, causas juzgadas por tribunales de diócesis sufragáneas, y cómo lograron finalmente ver reconocida en gran medida su pretensión.

Finaliza la obra con un capítulo de Conclusiones (VIII), donde el autor sintetiza adecuadamente lo expuesto anteriormente, apuntando con agudeza los puntos neurálgicos de la negociación y las claves que permiten entender las posturas de los principales protagonistas, y un capítulo IX en el que se incluye una relación, ordenada cronológicamente, con toda la documentación consultada para la elaboración de la monografía, con cita de los archivos donde pueden encontrarse dichas fuentes. A esto se añade, como anexos, la transcripción literal de 11 relevantes documentos, junto con un útil esquema comparativo entre la versión inicial y la finalmente aprobada del Motu Proprio (Anexo X), en el que se destacan en cursiva las diferencias entre ambos. Felicitamos al autor y a la editorial por la publicación de estas fuentes documentales, ciertamente interesantes para conocer y comprender mejor un periodo histórico indudablemente complicado en las relaciones Iglesia-Estado.

Nos encontramos, en definitiva, ante una obra sugerente, seria y bien fundada, que constituye una notable aportación doctrinal sobre un tema muy concreto dentro del marco genérico del Derecho Eclesiástico del Estado y de las relaciones Iglesia-Estado. Pero además, interesa destacar que – aunque la monografía tiene su origen en uno de los ejercicios que el autor preparó para su habilitación como catedrático, origen que ayuda a explicar el rigor científico de la obra, la notable utilización de las fuen-

tes que se hace en el desarrollo y exposición de los temas, y la adecuada sistematización de la monografía – el Autor ha logrado conciliar armoniosamente esta finalidad y metodología estrictamente científica con un tratamiento didáctico y sugerente del tema, que viene expuesto en un estilo ágil y ameno que hace muy agradable la lectura de la obra. En conclusión, únicamente nos resta felicitar sinceramente al Prof. Mantecón por esta monografía, en la que pone de manifiesto no sólo sus reconocidas dotes como investigador, sino también su larga y notable experiencia personal en el día a día de las relaciones Iglesia-Estado.

CARMEN PEÑA GARCÍA

JORGE MIRAS, JAVIER CANOSA, EDUARDO BAURA, *Compendio di Diritto amministrativo canonico*, *Subsidia Canonica 4*, Edizioni Università della Santa Croce, Roma, 2007, pp. 408.

IL volume è la riuscita traduzione italiana, ad opera di Alberto Perlasca, del *Compendio de Derecho administrativo canonico*, pubblicato dai medesimi Autori nel 2001, ben noto agli studiosi del diritto della Chiesa e che ha avuto in questi anni un meritato successo, in diffusione e apprezzamenti.

L'edizione italiana, arricchita dei necessari aggiornamenti, si giustifica per la duplice finalità che si propone: di essere un informato e attrezzato strumento didattico per gli studenti; di riuscire un agevole e utile mezzo di consultazione e di uso per gli amministratori ecclesiastici.

Entrambi gli scopi mi sembrano pienamente raggiunti: quanto al primo, per la chiarezza espositiva e per la capacità di sintesi con cui gli Autori sono riusciti,

in dieci lezioni raggruppate in tre parti, a presentare gli elementi e i principi fondamentali del sistema amministrativo della Chiesa in modo sistematico, pensato e rigoroso. Colpisce in modo immediato e positivo la capacità di armonizzare i singoli contributi di ciascun Autore negli specifici settori dell'ordinamento ecclesiale, in modo proporzionato, coerente, con fluidità arricchente di riflessione e di penetrazione, senza mai fastidiose ripetizioni, ridondanze o appesantimenti. C'è, nel fondo, una intelligenza profondamente condivisa e una passione comune nel trattare della funzione amministrativa nella Chiesa, della attività giuridica della sua Amministrazione e della relativa giustizia, con una uguale consapevolezza ecclesiologica e giuridica, opportunamente evidenziata nella *Presentazione* e coerentemente attuata nell'intero arco del volume: quella di "mostrare i fondamenti genuinamente canonici del sistema: la sua congruenza con i principi e le esigenze di giustizia insiti nel mistero della Chiesa" e, anche, che il diritto amministrativo canonico deve (e può) porsi "come strumento al servizio della missione della Chiesa".

V'è, infatti, negli Autori del *Compendio* la consapevolezza che, specie quanto alla dimensione più pratica – e pastorale – del diritto ecclesiale occorre portare ad armonica composizione l'apparente contraddizione tra un tecnicismo giuridico (specialmente in questo settore, di facile derivazione dal diritto amministrativo secolare, esposto pertanto al rischio di importarvi anche i presupposti ideologici incompatibili con l'*ordo Ecclesiae*) e la finalità che sempre trascende l'ordinamento giuridico della Chiesa: perché l'incarnazione nella storia, nel mondo e, perciò, nel suo diritto, non possono mai offuscare la permanente

apertura al Trascendente. Soprattutto nel diritto amministrativo, che come è stato opportunamente ricordato da I. Zuanazzi, *Praesis ut prosis. La funzione amministrativa nella diakonia della Chiesa*, Napoli, 2005, p. 4, rappresenta "il tessuto giuridico connettivo di tutta la vita sociale", la *communio* ecclesiale deve riuscire a realizzare nella giustizia il bene comune e a perseguire la salvezza delle anime dei propri fedeli.

V'è da rallegrarsi che si sia messo, così, tra le mani degli studenti delle Facoltà pontificie di Diritto canonico e di quelle delle nostre Facoltà statuali un testo, la cui lettura è ora agevolata dalla lingua italiana adoperata, che ha saputo bene tradurre i principi primi, costituzionali dell'ordinamento, nel loro spessore ecclesiologico e 'spirituale', nella quotidianità della prassi amministrativa della Chiesa.

Una notazione di specifica utilità didattica merita poi il ricchissimo *Glossario* di voci (ne ho contate, salvo errore, ben 261), con una ricca e puntuale spiegazione e illustrazione dei termini tecnici più ricorrenti nella disciplina amministrativa.

Anch'esso, come tutto lo sviluppo del *Compendio*, giova al conseguimento del secondo risultato, che gli Autori si sono proposti: di essere un chiaro, ordinato e immediato aiuto a tutti gli operatori del diritto amministrativo nella Chiesa. Si tratta di far conoscere meglio e di consentire in tal modo, attraverso la puntuale messa a confronto operata nel volume dei dati normativi con la esperienza giuridica e la prassi di governo, a una funzione più pastorale del *munus regendi*: di fare cioè in modo che esso eguagli sempre più quello *pascendi*, che *in persona Christi* deve caratterizzare l'attività di ogni ministro ecclesiastico.

A tale scopo ho trovato di grandissima utilità la non consueta ricchezza degli esempi addotti e la continua attenzione al risvolto e agli aspetti pratici dei problemi trattati, che scandiscono quasi ogni pagina di questo bel manuale. Anche in questo coglierei – senza tema di smentita – l'afflato e la partecipazione spirituale degli Autori a volere, nel concreto, una sempre più ordinata e giusta edificazione storica del Popolo di Dio.

Detto dei più immediati e riusciti aspetti metodologici del *Compendio*, non posso tralasciare dal richiamare almeno gli essenziali profili di contenuto, che ne fanno altresì una pregevole opera dottrinale.

Grazie alla sicura padronanza di una larga cultura giuridica, anche di quella secolare – sottaciuta, ma non assente – v'è, intanto, la convinzione appassionata che il diritto amministrativo può avere anche nel diritto canonico una vera autonomia scientifica. La dimostrazione pienamente riuscita è condotta con l'uso di una raffinata strumentazione tecnico-scientifica, accompagnata da una non comune sensibilità storica e anche politica: ogni pagina lascia trasparire come la soluzione, presentata normativamente e applicata nella pratica, si inserisca – ancor più per la novità del primo robusto apparato di diritto amministrativo realizzatosi nella Chiesa del dopo-Concilio – nel grande dinamismo della scienza e cultura amministrativistiche contemporanee, consapevoli che il diritto amministrativo sta attraversando una fase di transizione, nella permanente ricerca dei moduli più adeguati all'oggi.

Gaetano Lo Castro, *Presentazione* a E. LABANDEIRA, *Trattato di diritto amministrativo canonico*, Milano, 1994, p. VIII, ha giustamente ricordato che "fino ad oltre la metà degli anni sessanta" non si par-

lasse neppure di un diritto amministrativo come settore autonomo della Chiesa. Ne hanno consapevolezza i nostri Autori, che pongono il *dies natalis* del nostro diritto nella forte indicazione, ecclesiologica – e, quindi, anche di politica del diritto – dei *Principia*, sesto e settimo, che il Sinodo generale dei vescovi aveva dettato nel 1967 per la *recognitio* del nuovo codice: la "*quaestio gravis qua ratione iura personarum definienda tuendaque sint*", e, dal momento che l'"*usus (...) potestatis in Ecclesia arbitrarius esse non potest*", la necessità che ne derivava – impellente – che il "*principium tutelae iuridicae aequo modo applicari superioribus et subditis*" e che nell'ordinamento della Chiesa "*clare distinguantur diversae functiones, videlicet legislativa, administrativa et iudicialis, atque apte definiatur a quibusdam organis singulae functiones exerceantur*".

Da qui, la consapevolezza continua e avvertita di Baura, Canosa e Miras che gli istituti della Amministrazione ecclesiale e la intera struttura di governo e del suo esercizio nella Chiesa non siano mai tecnicamente neutri; che le sorti della dimensione amministrativa pubblica sono permanentemente legate a quelle della dimensione privata, dei diritti della persona e del fedele; che vi sia (che debba esserci) una struttura essenzialmente diaconale nella intera organizzazione ecclesiale: il "paradigma della *diakonia Christi*" – dice bene I. Zuanazzi, *op. cit.*, p. 454 – "costituisce il criterio strutturale di giustizia intrinseca della dimensione istituzionale di governo" e, come tale, comporta precise conseguenze sul piano del diritto, di quello normativamente prescritto come di quello applicato.

Spigolo qui e lì alcune più immediate e probanti esemplificazioni di questa alta sensibilità e intelligenza, costituzionale ed ecclesiologica, dei nostri Autori. Il

principio di legalità (trattato nella Lezione II) viene giustamente fondato sulla natura stessa della potestà ecclesiastica di governo, quale "formula tecnica che evidenzia esigenze di giustizia specificamente ecclesiali" (p. 53); i suoi presupposti sono nei ricordati principi sinodali, dunque anche quello della tripartizione delle funzioni e della distinzione degli organi della potestà ecclesiastica: ma sta, soprattutto (p. 61), che "i diritti fondamentali non sono ambiti *non ecclesiali* della vita dei fedeli, ma riflessi primari sul piano giuridico della condizione fondamentale di dignità e libertà voluta da Dio, affinché ciascun fedele, nella comunione ecclesiale, si incammini personalmente verso il fine soprannaturale e contribuisca alle finalità della Chiesa in modo libero e responsabile".

Vale la considerazione (p. 159) che il *bene pubblico*, che nell'attività amministrativa si configura sempre come una *finalità concreta* e che consiste nell'ottenimento di un bene o nel soddisfacimento di necessità o di interessi, deve esprimere, in permanenza, "una relazione, nello specifico settore della vita ecclesiale in cui si collocano, con il fine generale della Chiesa".

La sapiente presentazione del silenzio amministrativo (can. 57) - istituto nuovo per il diritto della Chiesa - offre l'opportunità di rimarcare come caratteristica peculiare della potestà nella Chiesa l'obbligo morale e giuridico del buon governo da parte dei Pastori (p. 228) e come il nuovo istituto voglia, insieme, corrispondere alla salvaguardia della dignità dei fedeli e all'"estrema delicatezza dei beni e dei diritti sui quali incide l'attività dell'autorità ecclesiastica".

Trattando della grazia, come di un dono gratuito, non caratterizzabile da una esigibilità originaria, ma pure di schietto contenuto giuridico (p. 264), ci si apre

a una riflessione, alta e penetrante, del ruolo del diritto e della Grazia nella vita della Chiesa. Vale la pena di riprodurre *in extenso* il brano così incisivo e chiarificatore: "Si aggiunge un altro elemento fondativo, che rimanda in ultima istanza al mistero della Chiesa. La gratuità della salvezza e dei mezzi per conseguirla non può non avere un riflesso, più o meno intenso a seconda dei casi, sugli elementi che concorrono a formare il diritto della Chiesa. Non vi è per tale motivo nulla di strano nel fatto che, nell'ordinamento giuridico ecclesiale, la *grazia* non presenti quella nota di eccezionalità che invece la caratterizza nella legge civile. Il fondamento di questa *normalità* può di fatto essere nella natura stessa della Chiesa".

Siamo ai livelli alti della teoria generale del diritto ecclesiale: certamente quando, trattando della tipologia degli atti amministrativi e, più in particolare, di quel fondamentale atto che è la dispensa (pp. 275 ss.), si fa osservare che, in una possibile gerarchia delle fonti della giuridicità ecclesiale, formale e per efficacia, sta prima l'esperienza giuridica nella sua totalità che non la norma stessa; che (p. 278) "la realtà comunitaria è ... preesistente rispetto alla legge". Giustamente, poiché nell'ordine della salvezza, l'uomo è prima della legge e il sabato è fatto per l'uomo; non viceversa. Cosicché, il legislatore, che deve ovviamente avere la previa conoscenza della realtà che intende disciplinare, dovrà "in primo luogo" prendere conoscenza delle "esigenze di giustizia insite in detta realtà".

E se le leggi processuali non sono dispensabili dai vescovi diocesani, la ragione generale ne è - del tutto coerente all'intero sistema di giustizia legale dell'ordinamento -, che esso avrebbe saputo

preventivamente cogliere e leggere le sostanziali ragioni di giustizia che vi soggiacciono: più precisamente (p. 288), la difesa dei diritti dei fedeli, l'uguaglianza delle parti, la ricerca della verità, che farebbero venir meno, in ogni caso, la giusta causa della dispensa.

L'intera lettura fornita dagli Autori assicura che il diritto amministrativo della Chiesa è, per davvero, predisposto al fine della comunione e assoggettato alla logica della sua corretta funzione; che risulta ispirato a principi di giustizia e di ragionevolezza. Il positivo giudizio di fondo sembra in tal modo sfumare i fondati rilievi critici di numerosa e autorevole dottrina, che nell'attuale disciplina canonica sugli atti amministrativi legge ancora tracce di una non del tutto superata potestà imperativa e unilaterale dell'Amministrazione ecclesiastica (fra tutti, si cfr. I. Zuanazzi, *op. cit.*, p. 602).

Ma, tant'è: il pregio di questo *Compendio* è di fornire sempre una lettura piana, positiva, in 'simpatia' con le esigenze di giustizia dell'ordinamento salvifico, che si danno per realizzate - proprio per l'assumerlo come tale, ordinamento cioè di salvezza - anche nella traduzione tecnico-giuridica degli istituti e dei procedimenti.

Il giudizio risulta equilibrato anche di fronte alle lacune, che pure si segnalano puntualmente, nelle forme, ridotte e limitative, della attuale giustizia amministrativa nella Chiesa. Eppure la tensione ideale verso la pienezza dell'attuazione giurisdizionale di giustizia nell'*ordo Ecclesiae* è altissima; consapevolmente ancorata a precisi modelli e paradigmi tecnico-giuridici, concettuali e concreti. Valga per tutti l'esemplare osservazione di principio di pag. 308, secondo cui "la sana sensibilità canonica verso la giustizia e un orientamento profondamente personalista delle istituzioni giuridiche

sembrano certamente richiedere nella prassi una particolare attenzione a riguardo di tutte le situazioni eventualmente degne di considerazione e di tutela, che non sia ostacolata da limitazioni formali non necessarie". Oppure quella, più operativa e modulata sulla vigente disciplina normativa del ricorso contenzioso amministrativo, secondo cui (p. 358) "un sistema che ammettesse, davanti alla sua *unica giurisdizione competente* in materia amministrativa, solo il ricorso di mera legalità, la cui massima aspirazione è quella di ottenere l'annullamento dell'atto illegittimo per tutelare l'ordinamento giuridico vigente, e non contemplasse invece alcuna possibilità di azione dichiarativa di diritti né impositiva di condotte a carico dell'Amministrazione, né di risarcimento dei danni, presenterebbe gravi lacune nella tutela dei diritti".

Resterebbe a dire della capace riflessione critica e ricostruttiva, organizzata in una lucida sintesi essenziale, di tutti i singoli profili con cui la funzione amministrativa è illustrata nel *Compendio*. A me sembra riduttivo che gli Autori scrivano (p. 23) di voler trattare di solo alcune questioni essenziali e dei principi costituzionali della struttura e della regolamentazione della funzione pubblica nella Chiesa. In realtà, l'unitarietà del *munus regendi* nella Chiesa viene dispiagato ad illustrare adeguatamente i tre ordini di esigenze della vita sociale cui si applica (stabilire norme generali; perseguire il bene pubblico nelle situazioni concrete; amministrare la giustizia). Persuasivo è il criterio *residuale* adottato per la definizione concettuale della potestà esecutiva (pp. 40 ss.); motivati e meditati i principi fondamentali della struttura e del funzionamento dell'amministrazione ecclesiastica (pp. 48 ss.).

Il principio di legalità viene sviluppato con un confronto chiaro e arricchente con il principio di giustizia, con il valore della discrezionalità, con le ragioni dell'equità. Trovo esemplare quanto è scritto alla pag. 35: "Il verbo chiave in materia di discrezionalità è *ponderare*. L'autorità, esercitando la potestà discrezionale, deve soppesare le circostanze del caso e l'idoneità dei provvedimenti che intende adottare".

La grande chiarezza espositiva in tutta la seconda parte (sull'attività giuridica dell'Amministrazione ecclesiastica) non contraddice la ricchezza dottrinale con cui, in particolare, viene esaminata la categoria degli atti amministrativi singoli (pp. 147 ss.), sono studiati i principi del procedimento amministrativo (pp. 168 ss.) o la variegata, complessa tipologia degli atti amministrativi canonici (Lezioni VII e VIII).

Il lettore e lo studioso vengono così condotti, con mano sicura e magistrale, attraverso la 'selva oscura' e intricata del diritto amministrativo canonico; ne colgono la ricchezza dottrinale e l'intensità di saperi che lo sostrata legislativamente e lo realizza nella prassi o giurisprudenzialmente; ne verificano la plausibilità e l'utilità: ne ricavano, infine, la persuasione – che credo sia nel costante sforzo di interpretazione degli Autori di questo pregevole *Compendio* – che per davvero il vigente, nuovo diritto ecclesiale, anche nella parte organizzativa e funzionale dell'amministrazione, è stato il "grande sforzo di tradurre in linguaggio canonistico ... la ecclesiologia conciliare" (c.a. *Sacrae disciplinae leges*): l'immagine della Chiesa come permanente mistero di salvezza.

RINALDO BERTOLINO

CARLOS M. MORÁN BUSTOS, CARMEN PEÑA GARCÍA, *Nulidad de matrimonio y proceso canónico. Comentario adaptado a la Instrucción Dignitas Connubii*, Dykinson S.L., Madrid, 2007, pp. 655.

IL volume recensito costituisce un approfondito commento sistematico al processo di nullità matrimoniale alla luce dell'istr. *Dignitas connubii*. L'istruzione, anche a prescindere dal rilevante apporto recato dal documento stesso, ha ingenerato com'è noto il fiorire di numerose iniziative e studi specialistici che non possono che giovare al miglioramento dell'amministrazione della giustizia ecclesiale ed alla formazione degli addetti. L'opera si inserisce in questo fecondo filone di ricerca e ne costituisce probabilmente una delle punte più mature e avanzate: alla tempestività e consistenza della pubblicazione si associa infatti lo spessore ermeneutico, l'organicità e l'eshaustività della trattazione. Il taglio e l'impostazione adottata, avvalorata pure dall'esperienza professionale degli Autori (Carlos Morán è Magistrato del Tribunale della Rota della Nunziatura Apostolica in Spagna e professore visitante nelle Università di Comillas e di Navarra; Carmen Peña è la Direttrice del Dipartimento di Diritto Canonico ed Ecclesiastico dell'Università Pontificia di Comillas [Madrid], di cui è professoressa di diritto matrimoniale e processuale canonico, nonché difensore del vincolo e promotore di giustizia presso il Tribunale Metropolitano di Madrid), indirizzano il libro quale guida e sicuro referente per gli operatori dei tribunali ecclesiastici, ma non ne escludono la fruibilità anche da parte di persone meno avvezze alla pratica giudiziaria.

L'impianto di *Nulidad de matrimonio y proceso canónico* riflette fedelmente la sistematica della *Dignitas connubii* e suffraga l'indubbia attualità e la piena rispondenza del lavoro al contesto susseguente al coordinamento normativo operato dal Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi. In tal senso, più che di un semplice adattamento, come sembrerebbe suggerire il sottotitolo (*Comentario adaptado...*), si tratta di un'originale configurazione ed elaborazione critica della regolamentazione vigente in chiave commentaristica. Premessa un'introduzione relativa al contenuto, alla finalità ed al valore giuridico dell'istruzione ed un'esposizione degli articoli preliminari, i quindici titoli del libro seguono l'identica intitolazione dell'*instructio*. Le successive sottopartizioni, rispettando sempre rigorosamente l'articolato della *Dignitas*, individuano analiticamente i principali elementi concettuali dei singoli aspetti procedurali. La presentazione grafica e la strutturazione logica della materia risultano molto chiare e lineari. In parecchi casi gli Autori compiono inoltre considerevoli ampliamenti dell'argomento rispetto alla disciplina legislativa (ad es. a proposito delle parti che non compaiono, della cessazione dell'istanza, del divieto di contrarre un nuovo matrimonio, ecc.). La costante ed immediata evidenziazione dei referenti normativi nell'indice facilita la consultazione anche puntuale e circostanziata dell'opera. Oltre ad un discreto apparato critico infratestuale, integra ogni titolo una sezione specifica di *Apuntes de bibliografía*. Completano poi il volume una tavola di corrispondenze degli articoli della *Dignitas connubii* con il codice di diritto canonico, una essenziale bibliografia generale di base ed un indice tematico (molto ricco e ben articolato).

Lo scopo dichiaratamente prefissato: «*dar a conocer el contenido de la Instrucción "Dignitas connubii"*» (*Presentación de la obra*), in linea con la ricezione delle stesse indicazioni fissate dal provvedimento («*A nosotros se nos invita a que, respetando las normas procesales, evitemos los formalismos y las interpretaciones subjetivistas del derecho sustantivo y procesal, y facilitemos la tramitación de estas causas*» *ibid.*), risulta egregiamente conseguito. Carlos Morán e Carmen Peña, assecondando i doveri fondamentali del buon interprete della legge canonica (studio assiduo, scientifico ed approfondito del tenore del testo ed accettazione sincera, leale e incondizionata del contenuto sostanziale e dei principi del sistema [cfr. *Discorso alla Rota Romana di Giovanni Paolo II del 1984*]), non mirano insomma ad affermare una propria tesi o a proporre particolari criteri euristici ma ad illustrare con chiarezza e rigore il dato normativo vigente e a spiegarne la corretta applicazione. In una simile ottica omnicomprendensiva generale e, soprattutto, pratico-esplicativa, il taglio nell'esame dei diversi istituti affrontati è evidentemente più compilativo e riepilogativo che innovativo o esplorativo. L'apprezzabile stringatezza e sobrietà dell'esposizione (nonostante la non trascurabile estensione del testo, le oltre seicento pagine non presentano alcuna ridondanza o appesantimento) non pregiudica certo la profondità ed analiticità della ricostruzione, denota al contrario un rilevante e ponderato sforzo di sintesi. Le prese di posizione e le scelte ermeneutiche adottate non si discostano in genere dalla dottrina maggioritaria e dalle decisioni rotali e risultano per lo più largamente condivisibili. Anche la giurisprudenza è richiamata con frequenza e rispondenza. L'equilibrio, la prudenza e l'indubbia

qualificazione e competenza degli Autori non toglie ovviamente l'opinabilità in concreto di talune soluzioni (ad es. a proposito della caratterizzazione dei titoli di competenza, degli effetti della mancata citazione, ecc.). Vista la provenienza e la presumibile destinazione dell'opera, vi sono poi alcuni riferimenti più specifici alla situazione spagnola (es. ntt. 64-67, 92, 106, ecc.).

Al di là dei pregi già riscontrati, si nota un'invidiabile omogeneità e armonia concettuale e stilistica nella composizione, operazione sempre molto delicata in uno scritto "a due mani". La distribuzione ed alternanza del lavoro (i titoli pari sono stati redatti da Morán, quelli dispari da Peña) non dà luogo a salti o discontinuità di sorta. Alla notevole compenetrazione "esogena" (formale e metodologica) degli apporti si unisce quella, ancor più preziosa, "endogena" al contenuto dei singoli contributi; il fine didascalico-prontuaristico e la stringenza dell'argomentazione evitano oltretutto un tono eccessivamente dottorale e professorale. L'ambivalenza professionale (accademica e giudiziaria) dei due coautori è dunque un'evidente risorsa che si traduce nella vicinanza alla vita giudiziaria ed ai problemi concreti, senza omettere un doveroso inquadramento epistemologico di maggior respiro ed un opportuno riscontro dottrinale. Il libro in un certo senso nasce e si dirige alle aule di giustizia più che a quelle universitarie. Ciò non di meno risulta evidente l'esperienza didattica e la sensibilità accademica degli Autori: nelle quasi ottocento note che corredano il testo, il riferimento alla letteratura scientifica è costante, attento e aggiornato.

Come già accennato, a differenza di altre riedizioni successive alla *Dignitas connubii* (ad es. il *Diritto processuale canonico*

di Arroba o la *Prassi processuale* dei Gullo), in questo caso non si tratta di un'accurata adeguazione o integrazione di un lavoro preesistente ma di una redazione originale e quasi completamente *ex novo* in linea di naturale prosecuzione della versione elettronica del 2006 (www.eldercho.com). L'unico limite, se così si può dire, è connesso alla tipologia dell'opera. Il commentario esalta l'approccio esecutivo a scapito della visione d'insieme e della libertà d'impostazione della scienza processualistica. La *Presentazione dell'opera* esplicita d'altronde che la genesi del volume costituisce una risposta alla proposta dall'editore. Nonostante il vincolo del genere letterario e delle esigenze commerciali, Morán e Peña hanno saputo dunque muoversi con disinvoltura e padronanza nel commento dell'istruzione, offrendo una pregevole sintesi organica di norme e principi concettuali. L'analitica e sequenziale descrizione del disposto non nasconde il tentativo di offrire le principali chiavi di lettura della disciplina. A prescindere dalla schematizzazione logica dei diversi paragrafi che spesso determina o specifica meglio l'articolato della *Dignitas*, l'analisi individua frequentemente il nucleo nozionale delle tematiche affrontate e le partizioni fondamentali. A questo riguardo, ampliano notevolmente l'ottica della semplice ricognizione normativa in particolare i titoli sulla competenza, sulle parti, sulle cause incidentali, sulla decisione. Nel titolo sui pronunciamenti del giudice, ad esempio, la trattazione individua acutamente: la tipologia del provvedimento giudiziario, le modalità di adozione della decisione (sottolineando opportunamente: «1. La sentencia, "obra" de todos los jueces (art. 248)»), le caratteristiche della certezza morale, gli elementi che configurano intrinsecamente (con-

gruenza, motivazione, ecc.) ed estrinsecamente o formalmente la sentenza, l'eventuale *vetitum* e la pubblicazione della sentenza (pp. 421-476). Se l'intento (e la forza!) del commentario non è data certo dalla creatività nella ricostruzione del processo canonico considerato, non manca lo sforzo di superare la sola logica dell'esatta decodificazione della legislazione positiva.

Senza assolutamente voler addentrarci nel "merito" dell'esposizione, possiamo avanzare solo una semplice "provocazione". L'unico possibile motivo di disappunto (a parte la carente qualità della rilegatura) deriva dalla provenienza e destinazione linguistica del volume. Non è probabilmente casuale che *Nulidad de matrimonio y proceso canonico* si inserisca nel solco della grande tradizione processualistica iberica, sarebbe però quantomai auspicabile che un'opera di questa portata, se non giungesse a veder autonomamente la luce in paesi anglosassoni, potesse almeno esser tradotta anche in lingua inglese. L'augurio pertanto è che la fortuna del libro sia tale da motivarne un'ampia diffusione ed un'eventuale proficua "esportazione".

La considerazione finale del Proemio della *Dignitas connubii* manifesta l'autocoscienza ecclesiale dell'importanza dello studio e della preparazione tecnica e umana dei giudici, estensibile a tutti i ministri del tribunale: «Senza dubbio vale anche oggi, anzi con urgenza ancora maggiore di quella del tempo in cui fu pubblicata l'Istruzione *Provida Mater*, l'avvertenza della stessa Istruzione: "Tuttavia è bene tener presente che queste regole si riveleranno insufficienti a conseguire il fine loro proposto, se i giudici diocesani non acquisiranno una conoscenza approfondita dei sacri canoni e non saranno bene addestrati nell'esperienza forense"».

Facendo eco a quest'invito, seguiranno sicuramente altre iniziative editoriali nella stessa linea (non in ultimo il completamento del commento sistematico nella collana della Libreria Editrice Vaticana), al *Comentario* in questione resterà in ogni caso l'indiscusso primato nel tempo e l'indubbio valore esemplare del metodo e del rigore raggiunto.

MASSIMO DEL POZZO

LUIS NAVARRO (ed.), *L'istituto dell'incardinazione. Natura e prospettive*, collana Monografie giuridiche della Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università della Santa Croce, n. 29, Giuffrè editore, Milano 2006, pp. xx + 526.

IL volume presenta gli atti del Convegno di studio organizzato, nel mese di aprile del 2005, dalla Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università della Santa Croce avente ad oggetto l'istituto giuridico dell'incardinazione. La logica di un convegno fa che, insieme al disegno tendenzialmente organico delle relazioni, vengano fuori non solo le visioni particolari dei diversi specialisti, ma anche proposte di soluzione a problemi reali, avvertiti nell'esperienza giuridica. Pur presentando delle questioni specifiche ed alle volte spiccatamente tecniche, l'incardinazione come istituto giuridico si trova nel crocevia della concezione del ministero sacro, delle figure istituzionali che storicamente sono state dotate della facoltà di ascrivere chierici e della potestà che sorregge il ministero pastorale. Se a questa collocazione centrale si aggiunge la spinta data dal Concilio Vaticano II all'ecclesiologia, al ministero ed alla missione — che si riflettono nei riferimenti all'incardinazione,

nei decreti *Presbyterorum Ordinis* e *Christus Dominus* – e il sorgere di multiformi realtà nella Chiesa, precipuamente laicali, che si interrogano sul suo rapporto con i beni salvifici in quanto postulano il ministero, la varietà di problemi che hanno come punto di convergenza appunto la incardinazione giustifica un convegno monografico.

Il volume presenta in sostanza tre tipi di testi che si rifanno alle relazioni, agli interventi alla tavola rotonda ed alle comunicazioni del convegno. L'intreccio fra le diverse questioni permette che alle volte vengano trattate nelle relazioni questioni concrete (e non di rado oggetto di polemiche), che *a priori* sarebbero più adatte ad una comunicazione o a un intervento di tavola rotonda, e viceversa. In ogni caso, l'insieme degli scritti affronta in sostanza la totalità dei temi fondamentali – teorici e pratici – che richiama oggi l'istituto dell'incardinazione.

Aprire il volume la relazione del prof. Antonio Miralles, Ordinario di Teologia Sacramentaria, con il titolo "Le basi ecclesiologicalhe dell'incardinazione", che si sofferma sul duplice legame implicito nell'incardinazione: quello tra il sacro ministro e la comunità a favore della quale svolge la sua missione, e quello tra lo stesso ministro e l'autorità ecclesiastica preposta alla guida della comunità. La prima parte della relazione prende le mosse dalle testimonianze scritturistiche nonché dalla dottrina e la prassi della Chiesa antica; la seconda parte consiste in una riflessione teologica a partire dal Concilio Vaticano II, tenendo conto dei principi ricavati dall'indagine anteriore. In sostanza si sottolinea fortemente l'unità tra consacrazione e missione segnalando come l'orientamento alla missione scaturisca dal carattere sa-

cramentale dell'ordine. Quest'orientamento converge con il legame, che l'A., qualifica di "reciprocità", tra il ministro e la comunità. La tendenziale stabilità del vincolo d'incardinazione non ostacola la possibilità di una mobilità, giustificata anch'essa da ragioni ministeriali; d'altronde la dipendenza dall'ufficio capitale – che col passare dei secoli la Chiesa ha voluto rinvigorire – è presentata come la via maestra per la concretizzazione del servizio ministeriale in una o altra chiesa particolare. La relazione analizza la questione dal punto di vista del ministero come un *totum potestativum*, il che permette di valutare la specificità di ogni grado del sacramento; questa impostazione è importante per sottolineare, con la dimensione particolare, anche la dimensione universale del vincolo con la Chiesa, ed offre le prospettive teologiche che devono essere considerate nell'attuazione dell'istituto giuridico dell'incardinazione.

La relazione del prof. Orazio Condorelli percorre la storia del vincolo gerarchico nell'esercizio del ministero soffermandosi su alcuni momenti significativi della sua evoluzione. Si tratta in sostanza dell'instaurazione dell'episcopato monarchico, della proibizione delle ordinazioni assolute, della progressiva cristallizzazione del *titulus ordinationis*, della svolta verificatasi con la controversia tra Secolari e Mendicanti e della regolamentazione scaturita dal Concilio di Trento. Si verifica con precisione quello che l'A. afferma nell'esordio della sua relazione: «le diverse questioni disciplinari, organizzative e pastorali attinenti al tema assumono (...) il loro significato in relazione ad un'immagine della Chiesa e all'immagine del ministero ecclesiastico che da essa discende e con essa si rapporta» (p. 41).

Il titolo della relazione del prof. José Luis Gutiérrez è "La visione conciliare dell'incardinazione. Incidenza sulla nuova legislazione canonica". Dopo un breve percorso storico che delinea i tratti principali della situazione nel periodo immediatamente precedente al Concilio Vaticano II, la relazione mette a fuoco la proclamazione conciliare della chiamata universale alla santità, ritenuta dall'A. la cornice adeguata per inquadrare la riflessione sull'incardinazione. Questa prospettiva si concretizza giuridicamente nel «diritto fondamentale di tutti i fedeli, dichiarato dalla Cost. *Lumen Gentium* "di ricevere abbondantemente dai sacri pastori i beni spirituali della Chiesa, soprattutto gli aiuti della parola di Dio e i sacramenti"» (p. 109). Di conseguenza, le novità ecclesiologicalhe, e concretamente quelle relative all'incardinazione, nei testi del Concilio e nel Codice di Diritto Canonico, vengono presentate come misure destinate all'effettività di questo diritto, ed alla finalità del raggiungimento nella Chiesa di «una vita cristiana normale, vale a dire che punti alla santità» (p. 120).

Le relazioni dei proff. Antonio Viana sull'incardinazione nelle circoscrizioni ecclesiastiche, e Stephan Haering osb sull'incardinazione negli istituti religiosi e nelle società di vita apostolica, formano un dittico, nel presentare le due diverse e più note manifestazioni dell'istituto cui si dedica il volume. Va notato che nella breve introduzione al volume, il prof. Eduardo Baura ne rileva specificamente la diversità: «si scorge facilmente come il contenuto del rapporto giuridico istaurato dall'incardinazione sia assai diverso a seconda se esso si ha in una circoscrizione ecclesiastica o in un ente associativo» (p. XVIII), e non esita a qualificare come "possibile equi-

voco" una frettolosa identificazione tra le due realtà, oltre a coincidenze fenomenologiche nell'ambito disciplinare e patrimoniale.

Il prof. Antonio Viana concentra la sua attenzione sugli aspetti comunitari dell'incardinazione in circoscrizioni ecclesiastiche nonché sulle relazioni con l'istituto dell'ufficio ecclesiastico e con quello del presbiterio diocesano. Inizia il suo contributo con una riflessione sulle diverse dimensioni dell'incardinazione che approda alla qualifica di essa come "relazione" anziché come "atto giuridico", il che porta a porre l'accento proprio sulla dimensione comunitaria dell'istituto. Da questa qualifica concettuale passa a delineare la nozione di "circoscrizione ecclesiastica" quale ente con facoltà di incardinare per poi presentarne le fattispecie principali. I rapporti tra incardinazione e presbiterio – non esclusivamente formato dai chierici incardinati, come sottolinea l'A. – sono affrontati dalla prospettiva delle relazioni tra unità e varietà che identificano la Chiesa come comunione, e modellano le figure dal punto di vista dell'effettivo servizio alla diocesi. Il rapporto tra incardinazione e ufficio ecclesiastico, invece, viene trattato concretamente sulla base del diritto del ministro incardinato a ricevere qualche compito o incarico pastorale – non necessariamente un ufficio –, e dei limiti della responsabilità della diocesi per gli atti compiuti nell'esercizio dell'ufficio. Quest'ultima questione è trattata sulla base della *Nota* del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi del 12 febbraio 2004.

La relazione del prof. Stephan Haering osb è dedicata da una parte allo svolgimento storico del fenomeno della convergenza tra stato religioso e ministero sacro, mentre da un'altra presenta i principi basilari della normativa

sull'incardinazione dei religiosi nelle codificazioni del secolo xx. Chiude la relazione una valutazione dell'insieme del fenomeno, nella quale sembra mettere in dubbio – alla luce dell'allargamento delle prospettive di fondo dell'incardinazione scaturite dalla normativa dei codici del 1983 e del 1990 – l'opportunità di mantenere come tale l'incardinazione negli istituti religiosi e nelle società di vita apostolica, ritenendo sufficiente *de iure condendo* l'incorporazione all'istituto.

Nella relazione del prof. Pierantonio Pavanello, sono oggetto d'attenzione i fenomeni di servizio ministeriale fuori della struttura d'incardinazione. Viene proposta una riflessione sul c. 271 del CIC 1983 sulla *licentia transmigrandi*, interpretato in un senso non tanto individualistico quanto piuttosto consono allo spirito di cooperazione tra le chiese particolari. Sotto questo profilo, l'A. si ferma a considerare sia i termini generali delle convenzioni che regolano servizi pastorali, sia alcuni sviluppi normativi posteriori all'approvazione del Codice, che – rispondendo a realtà sempre meno eccezionali – vanno incontro a fenomeni come il servizio in alcuni ordinariati militari, il caso di sacerdoti inviati all'estero per motivo di studio o il fenomeno dell'attenzione di particolari necessità pastorali, come quella degli emigranti.

Tematica anche di grande interesse e attualità e quella affrontata dalla relazione del curatore del volume, il prof. Luis Navarro: l'interrogativo sull'incardinazione nei movimenti ecclesiali. Presentare il nucleo centrale della risposta all'interrogativo ci sembra il miglior modo di suggerire il contenuto generale della relazione: «per quanto riguarda l'incardinazione dei chierici nel movimento, si dovrà esaminare attentamente se questo sia possibile, se sia in armonia

con il carisma e sia voluto dai fondatori. Il rischio incombente è infatti quello di snaturare il movimento attivando in esso un fenomeno di clericalizzazione (...). Tenendo presente che concedere la facoltà di incardinare è un fatto eccezionale, si devono adottare particolari misure di prudenza, nella consapevolezza della serietà delle questioni in gioco. Forse prima di dare luogo a tale concessione sarebbe prudente seguire altre vie, come quella degli accordi, esaminare l'esperienza e poi decidere» (p. 259-260). Il tono prudente del brano riportato ricorre in tutta la relazione, che d'altronde presenta con precisione le gravi responsabilità derivanti dalla facoltà d'incardinare, le implicazioni di tipo gerarchico cui dà necessariamente luogo, e le ragioni per cui di solito la Chiesa concede questa facoltà soltanto nei casi in cui si è accertato che ci sarà un rapporto chiaro tra la realtà associativa e il lavoro ministeriale del chierico. Seguono suggerimenti di possibili soluzioni al quesito, tenendo conto sia di alcuni singoli movimenti sia di diversi caratteri ipotetici che, nella misura in cui illustrano il coinvolgimento reale del servizio ministeriale com'essenziali per il movimento, possono giustificare soluzioni istituzionali più stabili. La soluzione degli accordi con un vescovo, oggi frequente, viene valutata dall'A. come plausibile, senza però nascondere le ragioni di alcune voci critiche contro questa soluzione a una problematica ancora aperta.

Sotto il titolo generale di "Alcuni aspetti del contenuto dell'incardinazione" seguono tre interventi che nel Convegno furono discussi in una tavola rotonda, e che riguardano aspetti operativi dell'incardinazione di notevole importanza.

Il prof. Sandro Gherro presenta i fondamenti degli aspetti patrimoniali del-

l'incardinazione che possono fungere da criterio d'interpretazione non solo per la remunerazione come tale, ma anche per venire incontro alle responsabilità patrimoniali derivanti dalle azioni – anche delittuose – del chierico. Completamento tematico di questa relazione è quella del prof. Javier Ferrer Ortiz, che propone uno studio del diritto statutale, concretamente quello spagnolo, sui parametri giuridici a partire dai quali si deve risolvere la questione dell'eventuale responsabilità dell'ente incardinante per le azioni del chierico, con riferimento particolare ai casi di abusi sessuali. Dopo un'accurata disamina delle norme applicabili e della più recente giurisprudenza civile, si giunge alla conclusione che il principio generale secondo il quale si attribuisce la responsabilità personalmente all'autore del reato – e solo in casi rari si genera una responsabilità civile sussidiaria – non trova e non deve trovare eccezione nel caso del rapporto tra il chierico e l'ente incardinante.

Il prof. Velasio de Paolis, da parte sua, si occupa nella prima parte della sua relazione, della fenomenologia genericamente denominata delle "incardinazioni anomale" che coinvolge casi in cui è venuto meno il vincolo con l'istituto religioso e – per forza di legge – si è dovuto trovare un vincolo d'incardinazione per il ministro sacro che abbia ottenuto la dispensa dei voti, sia stato dimesso o espulso, o abbia ricevuto permesso d'esclusione. Nella seconda parte, prendendo spunto dal caso di sacerdoti che sono impediti o privati dell'esercizio del ministero sacerdotale, l'A. si ferma a considerare – in particolare dal punto di vista dei diritti fondamentali dei fedeli – i limiti e le garanzie dovute per il caso delle privazioni d'esercizio inflitte attraverso un intervento amministrativo dell'autorità.

L'ultima parte del volume raccoglie comunicazioni che furono presentate nel Convegno. Quelle dei proff. Andrea d'Auria e Davide di Giorgio riprendono il discorso dell'eventuale incardinazione nei movimenti e nelle aggregazioni ad essi in qualche modo vicine. In entrambi i casi, anche se con prospettive diverse, si presenta preliminarmente una riflessione sulla natura di queste realtà che si ritiene necessaria per evitare di risolvere la questione a danno dell'identità dei rispettivi patrimoni carismatici. Sono interessanti i riferimenti alla Fraternità Sacerdotale dei Missionari di San Carlo Borromeo e ai seminari *Redemptoris Mater*. Il prof. Francesco Falchi dal canto suo presenta alcune note che risultano dallo studio dei materiali rinvenuti nell'Archivio Segreto Vaticano, sull'elaborazione dei canoni riguardanti l'incardinazione nella codificazione del 1917. Il prof. Antonio Ingoglia, dalla prospettiva del diritto ecclesiastico, commenta diversi aspetti del sostentamento del clero nella legislazione italiana di derivazione pattizia. Il prof. José T. Martín de Agar presenta un utile confronto tra la normativa del Codice de 1917 e quella del Codice del 1983 sull'incardinazione, che permette di valutare sia gli elementi comuni e stabili sia quelli che l'approfondimento teologico del Concilio Vaticano II e le esigenze della realtà sociologica hanno consigliato di introdurre nella regolamentazione. La comunicazione del prof. Stefano Testa Bappenheim offre una panoramica del fenomeno dell'incardinazione negli istituti secolari. Quella del prof. Fabio Vecchi invece, presenta una panoramica, sia storica che sistematica, dell'incardinazione negli ordinariati militari, con particolare riferimento al caso italiano. L'A. sottolinea efficacemente la portata e la singolarità

della necessità pastorale insita nel fenomeno militare, che giustifica l'esistenza sia della circoscrizione ecclesiastica che dell'incardinazione del clero in essa. Chiude il volume una comunicazione del prof. Davide Venturini che ha per titolo "L'incardinazione nel Codice dei Canonici delle Chiese Orientali".

Siamo quindi davanti ad un volume che sebbene s'inserisca nel dibattito attuale sull'incardinazione, presenta comunque delle sintesi esplicative di gran valore, sia dal punto di vista giuridico che da quello teologico o storico. La lettura dei diversi contributi è d'aiuto per collocare opportunamente l'oggetto insito sulla questione del vincolo tra il ministero e la comunità e l'autorità ecclesiastica, che con diversa intensità riguarda sia il ministero e la sua dipendenza dall'autorità gerarchica (con risvolti sacramentali da non sottovalutare), sia la disciplina e la probità di vita dei fedeli ordinati, sia infine, il sostentamento materiale del chierico. Nessuna di queste dimensioni del vincolo può essere presa alla leggera, perché ne va l'efficacia del sacro ministero.

FERNANDO PUIG

EMILIANO NICOLINI, *L'amministrazione dei beni ecclesiastici. Uno "ius commune" esteso a tutte le "personae iuridicae in Ecclesia"*, Giappichelli, Torino 2007, pp. 225.

FRA i tanti spunti di discussione dottrinale presenti nelle norme sui beni temporali della Chiesa del Codice di diritto canonico del 1983, uno dei più fondamentali, basilare per tutto lo sviluppo e l'interpretazione della disciplina, riguarda la distinzione nel regime giuridico fra i beni appartenenti alle persone

giuridiche pubbliche e a quelle private. In effetti, com'è noto, il legislatore ha accolto la distinzione fra le persone giuridiche di una e dell'altra specie e ha conferito ai loro beni un regime "patrimoniale" diverso. Il can. 1257, nel primo paragrafo, stabilisce che «i beni temporali appartenenti alla Chiesa universale, alla Sede Apostolica e alle altre persone giuridiche pubbliche nella Chiesa sono beni ecclesiastici e sono retti dai canoni seguenti, nonché dai propri statuti». Nel paragrafo secondo precisa che «i beni temporali appartenenti a persone giuridiche private sono retti dai propri statuti e non da questi canoni, a meno che non si disponga espressamente altro».

Le determinazioni legali appena riportate sono abbastanza chiare nel senso di conferire regimi giuridici diversi ai beni appartenenti alle persone giuridiche pubbliche e a quelle private. Ma la dottrina ha, da una parte, sottolineato il fatto che il legislatore non ha voluto stabilire che i beni delle persone private non siano ecclesiastici; dall'altra parte, ha sollevato la difficoltà ermeneutica di questa norma se non si stabiliscono precisazioni riguardanti la finalità dei beni temporali in genere e se non si comprendono pienamente le motivazioni della norma stessa. La questione si concentra soprattutto nella necessità di affermare la "canonicità", altri preferiscono "ecclesialità", di tutte le persone giuridiche, incluse quelle private: altrimenti non sarebbero soggetti di diritti e obblighi nella Chiesa. Vi è chi da questa condizionale soggettività ecclesiastica conclude che il regime giuridico comune dei beni di tutte le persone giuridiche canoniche deve essere più determinante che non le diversità che si possano affermare per i beni delle persone giuridiche private nei confronti di quelle delle persone pubbli-

che. Alcuni autori si sono spinti a parlare di beni ecclesiastici in generale per il regime giuridico dei beni di tutte le persone giuridiche canoniche, che poi possono essere sia beni ecclesiastici pubblici sia beni ecclesiastici privati, giacché effettivamente vi sono delle differenze legali tra di essi.

Nella scia di queste riflessioni si inserisce il volume che commentiamo: una monografia dell'Istituto giuridico della Facoltà di Scienze politiche dell'Università degli studi di Urbino "Carlo Bo", che già nel sottotitolo prende posizione nel dibattito dottrinale appena descritto: «uno *ius commune* esteso a tutte le *personae iuridicae in Ecclesia*». E forse questo è il problema che pone la lettura della monografia, che prende le mosse già da una posizione dottrinale ben determinata, un "preconcetto" appunto, che in nessun momento si mette in discussione. A onor del vero occorre aggiungere che l'autore ha studiato l'argomento da molte angolazioni diverse, cercando di giustificare la sua posizione anche nei confronti di quelle norme che sembrano essere contrarie a quanto da lui sostenuto. E ha provato ad integrare tutte le dottrine principali della canonistica attuale in materia di beni temporali con la sua asserzione principale. Ma al lettore rimane il sospetto che il volume costituisca più la giustificazione di una presa di posizione che non l'esposizione di una ricerca aperta a diverse soluzioni. Ad ogni modo, il tentativo è certamente degno di lode e il risultato stimola ulteriori riflessioni su molti punti, non ultimo il contenuto stesso del concetto di "amministrazione" nel diritto canonico che costituisce il nucleo del titolo del volume. In questa materia, sorprende che l'autore non abbia tenuto presenti le considerazioni della *nota* del Pontifi-

cio Consiglio per i Testi legislativi su "La funzione dell'autorità ecclesiastica sui beni ecclesiastici" del 12 febbraio 2004.

JESÚS MIÑAMBRES

EMMA GRAZIELLA SARACENI, *L'autorità ragionevole. Premesse per uno studio del diritto canonico amministrativo secondo il principio di ragionevolezza*, Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza, Università di Roma "Tor Vergata", Giuffrè editore, Milano, 2004, pp. 185.

LIl presente volume intende offrire un contributo all'analisi del diritto amministrativo canonico alla luce del principio di ragionevolezza.

La riflessione sull'operatività del richiamato principio si è fatta corrente negli ordinamenti amministrativi secolari a partire soprattutto dalla fine della seconda guerra mondiale, allorché la scienza del diritto amministrativo assunse nuove vie di sviluppo e fra di esse quella appunto di affidare maggiore spazio alla ragionevolezza. Quindi, all'esigenza della razionalità, imprescindibile per assicurare al diritto i necessari cardini di coerenza sostanziale, fu aggiunta l'attenzione verso gli strumenti capaci di favorire anche la ragionevolezza, spesso considerata al modo di una certa razionalità condivisa.

Se si guarda l'ambito giuridico della Chiesa, la necessità chiesta all'attività amministrativa di governo di mostrarsi razionale e giusta — e non solo esserlo — ha accompagnato il diritto canonico lungo la sua storia. Tuttavia, la rilevanza dello sforzo volto a favorire la comprensione delle ragioni del diritto a tutti i possibili soggetti interessati in ogni momento giuridico è stata messa in particolare rilievo dalla codificazione del 1983.

Risulta indicativa a questo proposito la parte del settimo principio direttivo per la riforma del *Codex iuris canonici* dove si ribadiva la necessità di far scomparire completamente qualsiasi sospetto di arbitrio nell'amministrazione ecclesiastica. In quest'ottica non è passato inosservato l'inserimento nel Codice di diritto canonico di alcune norme senza un precedente diretto nel CIC '17 che mirano a tale finalità, com'è il caso del canone 51, che statuisce con carattere generale l'obbligo della motivazione per gran parte degli atti amministrativi. Si tratta di una logica applicazione del criterio basilare secondo il quale, nell'ambito dell'amministrazione pubblica, i titolari di potestà devono essere in grado di rispondere in qualsiasi momento del modo in cui esercitano il mandato loro attribuito per la tutela del bene comune, dato che essi sono amministratori, non proprietari. Pure per questo motivo il principio di ragionevolezza acquista rilievo particolare nel diritto amministrativo, anche in quello canonico.

E. G. Saraceni dimostra di essere ben consapevole dell'interesse che l'argomento affrontato può suscitare, dal momento che offre, nella sua monografia, delle premesse per uno studio dell'intero diritto canonico amministrativo secondo il principio di ragionevolezza.

I risultati della sua ricerca emergono lungo il volume, che si propone come un valido stimolo alla riflessione verso il raggiungimento di nuove vette nella giovane (dal punto di vista epistemologico) disciplina del diritto amministrativo canonico.

L'opera è suddivisa in tre capitoli. Il primo, *Ragionevolezza e problema del metodo: verso un'ermeneutica del ragionevole* (pp. 9-69), affronta la questione a partire dalla "formula dell'essenzialità dell'ermeneutica per la dimensione (anche

giuridica) della ragionevolezza" (p. 10). Il secondo capitolo, *Ius quod iustum. Profili sostanziali della ratiōnabilitas* (pp. 71-112), prende l'avvio dalla distinzione fra razionalismo e volontarismo per continuare poi con lo studio dell'elemento teleologico, determinante per la ragionevolezza canonica. Infine, il terzo capitolo, *La dimensione ragionevole del diritto amministrativo. Tra valore del fatto e tutela della persona* (pp. 113-172), offre un'indagine che, sullo sfondo degli aspetti più rilevanti del diritto amministrativo canonico, passa in rassegna la diversa caratterizzazione assunta dai singoli atti amministrativi in rapporto alla ragionevolezza.

L'analisi contenuta nell'opera ha il pregio di esporre il tema, di svelarne la trascendenza e di introdurre il lettore nella ricerca degli strumenti che, sul piano metodico e sostanziale, consentiranno di estendere l'impiego della ragionevolezza in un settore del diritto canonico per niente trascurabile, e quindi soddisfa integralmente le attese suscitate dalla lettura del titolo completo del volume, sebbene non risulti sempre condivisibile pienamente in tutti i particolari, come nel caso del riferimento a Hervada (p. 84) quale rappresentante della corrente volontaristica, che desta una certa perplessità.

Nell'insieme non c'è dubbio che, dalle premesse offerte dall'autrice, venga a galla nuovamente la proposta di considerare il diritto amministrativo canonico in chiave ragionevole, in sintonia con il programma delineato dal Papa Benedetto XVI nel famoso discorso di Ratisbona quando, concludendo, e in riferimento al lavoro universitario relativo alle realtà trascendenti, ha rinnovato l'invito a favorire «il coraggio di aprirsi all'ampiezza della ragione».

JAVIER CANOSA

SOMMARIO

DOTTRINA

Studi in occasione del venticinquesimo anniversario dell'erezione della prelatura dell'Opus Dei

- J. ECHEVARRÍA, *La configurazione giuridica dell'Opus Dei prevista da S. Josemaría* 285
 V. GÓMEZ-IGLESIAS C., *San Josemaría Escrivá e la prospettiva dell'Opus Dei come Prelatura personale* 299
 E. BAURA, *Finalità e significato dell'erezione della prelatura personale dell'Opus Dei* 325

ALTRI STUDI

- C. FABRIS, *Considerazioni canonistiche in tema di "communicatio in sacris"* 347
 S. A. SZUROMI, *Some 12th century textual witnesses of the family of the Ivonian Panormia (A Comparative Analysis of St. Petersburg, Rossiyskaya Nationalnaya Biblioteka Ermit. lat. 25 with BAV Barb. lat. 502 and other Ivonian manuscripts)* 369

RASSEGNA DI BIBLIOGRAFIA

Note bibliografiche

- M. DE SANTI, *I processi di nullità matrimoniale nell'istruzione Dignitas connubii (a proposito del volume a cura di R. RODRÍGUEZ-OCAÑA e J. SEDANO, Procesos de nulidad matrimonial. La Instrucción Dignitas connubii)* 391

Recensioni

- Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico* (I. Zuanazzi) 413
The Penal Process and the Protection of Rights in Canon Law, Proceedings of a conference held at the Pontifical University of the Holy Cross (Rome, March 25-26, 2004) (I. Zuanazzi) 413
 R. BERTOLINO, *Lezioni di diritto canonico* (D. Le Tourneau) 420
 E. CAPARROS, *La mentalidad jurídica de San Josemaría Escrivá. Relato breve del itinerario jurídico del Opus Dei* (J. A. Araña) 421
 J. HERVADA, *Introducción al estudio del Derecho Canónico* (A. Perlasca) 423
 J. MANTECÓN SANCHO, *La restauración del Tribunal de la Rota de la Nunciatura en 1947* (C. Peña García) 425

- J. MIRAS, J. CANOSA, E. BAURA, *Compendio di Diritto amministrativo canonico* (R. Bertolino) 427
- C. M. MORÁN BUSTOS, C. PEÑA GARCÍA, *Nulidad de matrimonio y proceso canónico. Comentario adaptado a la Instrucción Dignitas Connubii* (M. del Pozzo) 432
- L. NAVARRO (ed.), *L'istituto dell'incardinazione. Natura e prospettive* (F. Puig) 435
- E. NICOLINI, *L'amministrazione dei beni ecclesiastici. Uno "ius commune" esteso a tutte le "personae iuridicae in Ecclesia"* (J. Miñambres) 440
- E. G. SARACENI, *L'autorità ragionevole. Premesse per uno studio del diritto canonico amministrativo secondo il principio di ragionevolezza* (J. Canosa) 441

DOCUMENTI

Atti di Benedetto XVI

- Discorso in occasione del xxv anniversario della promulgazione del Codice di diritto canonico, 25 gennaio 2008 (con nota di M. DEL POZZO, *Il diritto canonico come "insieme di realtà giuridiche" nella Chiesa*) 445
- Discorso alla Rota Romana, 26 gennaio 2008 (con *Indirizzo di omaggio del Decano della Rota Romana, S.E.R. Mons. Antoni Stankiewicz, al Santo Padre in occasione dell'inizio del Nuovo Anno Giudiziario*, e con nota di O. FUMAGALLI CARULLI, *Verità e giustizia nella giurisprudenza ecclesiale*) 457

Atti della Santa Sede

- CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Risposte a quesiti riguardanti alcuni aspetti circa la dottrina sulla Chiesa, 29 giugno 2007 (con l'articolo di commento di ***)* 479